

1859. Il salto d'acqua derivato da un fiume qualunque anche non navigabile, presuppone la concessione governativa, e perciò la sola prova del godimento vale per titolo contro il possessore (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo 13 dicembre 1879; Messina c. Cangemi; *Circ. Giur.* 1880, 280).

1860. Se il proprietario di un canale di derivazione da un corso di acque pubbliche accordi al vicino di potersi servire delle acque raccolte in quel canale, ma limitatamente pel tempo, per la quantità e lo scopo, non può esso vicino giovarsi della concessione repudiandone le modalità che ne costituiscono per fatto la condizione originaria.

E nemmeno può sottrarsi da quelle modalità invocando una concessione senza limiti avuta posteriormente dal Governo per derivazione delle acque di quello stesso corso pubblico, non potendo tale concessione conferirgli nessun diritto sull'antico canale di privata proprietà dell'altro utente (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 13 marzo 1882; Francesconi c. Silvestri; *La Legge* 1882, I, 760; *Corte S. Roma* 1882, 148; *Bett.* 1882. 340; *Temi Rom.* 1882, 134).

1861. Non è un vero diritto, ma una semplice facoltà quella concessa da uno statuto o legge a tutti i proprietari di beni limitrofi ad un corso d'acqua pubblica di farne derivazioni per usi industriali, come per animare molini.

Nessun diritto su acqua demaniale si può acquistare se non per regolare concessione ottenutane, o per prescrizione risalente a tempo in cui questa era dalla legge ammessa.

Per diritto comune era ammessa la prescrizione, trattandosi di acque pubbliche non navigabili.

La prescrizione però non era la ordinaria usucapione, ma la straordinaria di 40 anni.

Nelle provincie parmensi, anteriormente al Codice francese, ammettevasi in tale materia la prescrizione immemorabile.

Il modo di provare la prescrizione immemorabile non era disciplinato da veruna legge, ma unicamente dalla scuola e dalla giurisprudenza.

Non può quindi dal luogo a censura in Cassazione l'aver il giudice del merito seguito piuttosto l'una che l'altra delle dottrine invalse, ritenendo in ispecie che per detta prova si richiedeva la testimonianza *de visu* per anni 40, dall'età pubere, e quella di *auditu e majoribus*.

Un'acqua privata diviene pubblica se si immette e si confonde in un rivo pubblico, e non può quindi più essere estratta e derivata per altra bocca in altro punto; può bensì essere deviata prima del suo ingresso nel rivo pubblico (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 8 febbraio 1883; Rondani e Coccomelli c. Orlandini; *Giur. Tor.* 1883, 334; *Circ. Giur.* 1883, 299).

1862. Il possesso del diritto di usar delle acque può darsi anche rispetto ad acque pubbliche, come ad esempio, per dar moto ad opifici.

Questo principio non può disconoscersi rispetto all'attore nel tempo stesso che si ammette un simil possesso nel convenuto.

Non può confondersi il possesso del diritto stesso dell'uso colla proprietà delle acque pubbliche per negare il primo ne' privati, perchè mancanti di questa, confondendo il petitorio col possessorio (*La Legge* 204, VI. C. C. di Napoli, 20 aprile 1865; Palizzi c. Alberti).

1863. Concessa altrui la derivazione di una quantità d'acqua dalla propria roggia, o un dato uso di questa, a patto che il concessionario immetta nella roggia stessa altra quantità d'acqua da un dato canale o fiume, e che, ove questi ciò non facesse, decadde dalla concessione; non è lecito a costui far defluire nella roggia da altro canale od altro fiume la quantità d'acqua fissata; molto meno se tal canale o fiume compete già di diritto al concedente.

Può il giudice prima di pronunziare la decadenza da tal concessione fissare un termine, in cui il concessionario purghi la mora colla esecuzione dei patti (*La Legge* 869, VII, C. C. di Torino 23 febbraio 1867; Società anonima dei molini anglo-americani di Collegno c. Consorzio Bealera Becchia).

1864. Il godimento delle acque pubbliche per usi privati essendo sempre stato subordinato ad una concessione amministrativa, chi allega il diritto a tale godimento deve provare il modo dell'acquisto.

Le concessioni a titolo oneroso pattuite validamente in virtù delle leggi anteriori conservano la loro efficacia anche sotto l'impero delle nuove (*La Legge* 298, XI, C. C. di Napoli 1 agosto 1871; Prefetto di Salerno c. De Felice).

1865. La domanda di concessione di una derivazione d'acqua, della quale si è già in possesso è indizio della mancanza di titolo nel petente o della rinuncia ad invocarlo.

Nell'accordare la concessione di una derivazione d'acqua, o nell'atto di legittimarne l'uso, il Governo è libero di determinare le modalità del godimento, e può imporre condizioni, e vincolare l'utente all'obbligo di demolire le opere, che fossero giudicate nocive al buon regime delle acque, o all'interesse dei terzi, o ad opifici preesistenti, ancorchè questi mancassero di legittimo titolo all'uso delle acque (*La Legge* 1876, II, 26, Consiglio di Stato 9 giugno 1875).

1866. Chi usa di un'acqua pubblica senza la debita concessione governativa o senza il pagamento di un annuo canone, è tenuto a risarcire il demanio del corrispettivo defraudatogli, da determinarsi dall'autorità giudiziaria (Sentenza della Corte d'Appello di Brescia 13 gennaio 1877; Carviani c. Finanze; *Bett.* 1877, 343; *Bollettino* 1877, 102).

1867. Una concessione fatta dal regio Demanio a titolo oneroso d'acqua di un fiume dà diritto al concessionario all'uso dell'acqua, di derivarla, e d'impedire al Demanio di fare nuove concessioni in pregiudizio dei diritti del concessionario.

L'atto con cui lo Stato, alienando un feudo concedeva allo acquirente tutte le ragioni di acque, sì e come potevano spettare al R. patrimonio, del porto, della pesca sul fiume Tanaro, è titolo legittimo (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 20 dicembre 1880; Finanze c. Lucerna di Rorà; *Giur. Tor.* 1881, 263).¹

— L'acqua di un fiume derivata per tempo immemorabile per mezzo di un canale, diventa di privata ragione, e può essere oggetto di una servitù prediale affermativa apparente di *aquae hauriendae*, consistente *in patiando*.

Allorquando le acque sono divenute private, i diritti legittimamente acquistati non possono essere pregiudicati da concessioni governative che abbiano accordato ad altri l'uso di queste acque.

L'uso perpetuo di una quantità di acqua per i bisogni della macinazione ad olio costituisce una servitù reale, non un onere personale e non è permesso al proprietario del fondo dominante di rendere più onerosa la servitù al fondo serviente con immutare lo stato primitivo, e specialmente di aggiungere le mole a grano a quelle ad olio, perchè le servitù devono essere esercitate nel modo stabilito, ed osservate le condizioni alle quali vennero subordinate.

¹ V. il n. 1832.

E ciò nel tema di un antico patto, che concedesse le acque al mulino, a condizione che non si potesse l'acqua destinata alla macina ad olio convertire a muovere macine a grano, quantunque il mulino sia poi passato a terzi, e giammai sia stata effettuata la trascrizione di tal contratto (Sentenza della Corte d'Appello di Perugia 26 luglio 1880; Francesconi Silvestri c. Finanze; *Foro I*, 951).

1868. Anche da' canali di pubblica ragione puossi validamente acquistare diritto di derivazione d'una roggia e formarsene una proprietà privata, fosse pure d'uso eventuale ed instabile.

L'esercizio di un tale diritto non può essere impedito o turbato dalla pubblica amministrazione con nuove opere se non per inevitabile conseguenza di naturale cangiamento nel canale, come nel suo letto e nelle sponde.

Ove un simile impedimento o turbamento si arrechi soltanto per maggior vantaggio del pubblico, è d'uopo che l'opera sia riconosciuta di pubblica utilità, ed è sempre dovuto il congruo e previo compenso sancito dalle leggi in tal caso (*La Legge* 247, VI, C. C. di Torino, 29 maggio 1866).

1869. Sebbene sia disputata in dottrina la vera natura giuridica del diritto di presa d'acqua, egli è certo però che il concessionario anche temporaneo di questa ne gode in proprio nome, come di cosa sua propria, e che, per conseguenza, essendo egli danneggiato in tale godimento, ha diritto di rivolgersi direttamente contro l'autore del danno, o chi per esso, secondo le regole generali della legge civile e quelle speciali della legge sui lavori pubblici, ove si tratti di derivazioni di fiumi o torrenti (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 31 marzo 1883; *Impresa Guastalla c. Ferrovie del Monferrato e Pilo*; *M. Trib. Mil.* 1883, 360; *Giur. Tor.* 1883, 562).

1870. Il concessionario di derivazione d'acqua per la relativa convenzione colla pubblica amministrazione concedente, non può chiamar questa in rilievo nell'azione dei terzi che protestano pei danni derivanti dalle opere inerenti alla derivazione cui sopra, specialmente quando esso concessionario siasi obbligato di tener rilevata l'amministrazione concedente da qualunque domanda o pretesa degli aventi diritto alle acque concesse, perchè trattasi di servitù apparenti e di pesi naturali inerenti alla proprietà (*La Legge* 392, I).

1871. Sebbene il possesso dell'acqua concessa dal demanio ad uno scopo determinato, e revocabile d'anno in anno senza com-

penso, sia pei concessionarii un possesso precario rispetto al demanio concedente, ciò però non toglie che il possesso dell'acqua estratta per questa concessione ed immessa in apposito canale possa essere possesso legittimo e manutenibile fra i varii concessionarii (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 13 maggio 1884; Vitali c. Barni; *Giur. Tor.* 1884, 487).

1872. Le concessioni delle acque de' fiumi pubblici costituiscono atto d'imperio e sono rinvocabili per loro essenza sì nell'antico, come nel nuovo diritto, come conseguenza della natura pubblica de' fiumi, ritenuta dal diritto romano, e dalla vigente legislazione.

Le rinvocazioni o le modificazioni delle concessioni relative alle acque pubbliche giuridicamente discendono dall'indole stessa della podestà che le accorda, e dallo stato e natura dell'oggetto pubblico su cui si versano (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 24 maggio 1880; Renna Tomassini c. Apolloni; *M. Trib. Mil.* 1880, 581; *La Legge* 1880; II, 299; *Bollettino* 1880, 437; *Corte S. Roma* 1880, 179).¹

— L'acqua dei fiumi appartiene alla categoria delle cose inalienabili.

Consequentemente la concessione governativa dell'uso di quell'acqua è sempre revocabile *ad nutum*.

Se la concessione fu fatta a titolo oneroso, la revoca della medesima trae seco nel concessionario il diritto della restituzione della totalità o di parte del prezzo sborsato.

Se la concessione fu gratuita, la revoca della medesima non dà diritto al concessionario a rifacimento delle spese sopportate onde fruirne, specialmente se la revoca fu motivata da pubblica necessità, e se il concessionario intraprese i lavori necessari a fruire dell'acqua, nonostante invito a sospenderli in seguito a reclami sollevati da terzi (Sentenza della Corte d'Appello di Ancona 7 febbraio 1880; Ministero dei lavori pubblici c. Rusconi; *Foro*, I, 911).

1873. Quando trattasi di una presa d'acqua meramente tollerata dal Governo, questo, come potrebbe farla cessare a suo beneplacito, così ha diritto di modificarla e di sottoporla a quelle condizioni che siano richieste dal pubblico bene, a spese degli utenti che vogliono continuare a goderne.

¹ V. il n. 1855.

Se gli utenti intimati a fare i lavori necessari all'uopo si recusano, ed il Governo gli appalta ad un intraprenditore che li eseguisce, sono gli utenti medesimi obbligati a rimborsare la spesa, nè possono opporre che la liquidazione del prezzo dei lavori è per loro *res inter alios acta* e chiedere una perizia (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 10 maggio 1879; Fioravanti, Onesti e Fogazzaro c. Prefetto di Rovigo; *Foro I*, 1312).

1874. Ove per mezzo di sentenze dei magistrati passate in cosa giudicata sia in un cittadino riconosciuto il diritto di usare delle acque di un fiume, diviene obbligatorio per la Giunta municipale incaricata della formazione del ruolo degli utenti dell'acqua di comprendervelo.

L'autorità giudiziaria è incompetente a giudicare dei provvedimenti dell'autorità amministrativa pella conservazione degli argini delle acque pubbliche, quand'anche siano lesivi d'interessi civili privati.

Perciò se al seguito di un tale provvedimento, venga turbato il possesso di un fondo costeggiante l'acqua pubblica, la medesima autorità giudiziaria è incompetente a conoscere dell'azione di turbato possesso.

In questa materia i proprietari che si tengano lesi nei loro diritti, hanno solo aperto l'adito a reclamare all'autorità amministrativa superiore (*La Legge* 104, XII; Corte d'Appello di Brescia, Camera di Consiglio, 31 gennaio 1872).

1875. Se in base ad un ruolo regolarmente formato, e per quanto non stato sottoposto al visto del Prefetto, l'esattore comunale ha riscosso già da varii utenti la tassa d'acqua, non può poi il Comune deliberare la restituzione della tassa stessa e il condono di quelle tuttora da riscuotere; salvo agli interessati a provvedersi in competente sede: tanto meno poi quando il Comune eccede nella sovraimposta fondiaria (Parere del Consiglio di Stato 8 maggio 1878; Comune di Antignate; *R. Ammin.* 1878, 632).

1876. L'obbligo del pagamento di un canone a carico degli utenti di un'acqua è fondato sul giusto riflesso di non far pesare sulla generalità dei contribuenti ciò che ridonda ad esclusivo vantaggio di alcuni privati (*La Legge* 49, II, Consiglio di Stato 6 dicembre 1861).

1877. Il bando doganale del 1777, che toglie la instabilità ed incertezza delle gabelle di acqua, è tuttora in vigore, e si può applicare senza che nel contratto di affitto sia indicata la destina-

zione delle acque ad uso di giardini (Sentenza della Corte d'Appello di Palermo 17 gennaio 1876; *Circ. Giur.* 1876, 158).

— In virtù del bando doganale del 1777, emanato per la prosperità dell'agricoltura in generale e non per considerazioni di interesse limitato, sono perpetue, salvo che i gabellotti non consentano a rinunziarle, le gabelle dell'acqua che serve per irrigare i giardini dell'agro palermitano, appartenga questa acqua, o no, ad uno dei cinque fiumi, singolarmente nominati in detto bando.

Non si può desumere che le parti abbiano consentito a togliere nei loro rapporti efficacia al detto bando da ciò che di tempo in tempo trovinsi degli atti, nei quali si rinnovi la gabella e se ne prefissa la durata in un determinato numero di anni, significando ciò non facoltà nel gabellante di non rinnovare la gabella, sì bene obbligo nel gabellotto di non rinunziare per quel numero di anni in ogni contratto indicato.

Tali gabelle, benchè perpetue, sono validamente stipulate da un amministratore del proprietario, perchè il mandato conferito per gabellare le acque deve intendersi conferito per gabellare in perpetuo, se la perpetuità è per forza di legge un carattere intrinseco di siffatta gabella (Sentenza della Corte di Appello di Palermo 1 maggio 1880; Bagnasco e D'Amico c. D'Abbene; *Cir. Giur.* 1881, 20).

1878. Il Comune proprietario di un acquedotto pubblico ha diritto d'imporre un contributo agli utenti lungo tutto il corso dell'acquedotto medesimo.

Nella specie il Municipio di Genova può esigere questo canone dagli utenti sia *intra* che *extra moenia*.

Tale contributo non perde il suo carattere a non si trasforma in tassa per il fatto di essere stato approvato dall'autorità sovrana (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 7 giugno 1884; Comune di Genova c. mugnai diversi; *Eco Gen.* 1884, *civ.* 200).

— Dall'essere un acquedotto stato costruito ad opera di un Municipio (città di Genova) e da lui sempre usato a beneficio *totius civitatis et praesertim pauperum*, non ne scende la conseguenza che quel Municipio possa imporre *tasse propriamente dette agli utenti* dell'acquedotto.

Ciò che poteva fare Genova, quando era Stato, non è più possibile al Municipio, aggregato al Regno di Piemonte e poscia venuto a fare parte del Regno d'Italia: il diritto d'impero e così di imporre *tasse* si sarebbe perduto colla sovranità.

Se le leggi comunali del 1848, 1859 e 1865 possono dare diritto al Comune di imporre tasse sui beni pubblici comunali, e così sugli utenti delle acque *entro* il Comune, non può essere ciò lecito per gli utenti *fuori* del Comune.

E se perciò in Genova i mugnai *fuori* del territorio poterono per lo addietro essere soggetti a tasse per l'uso delle acque del pubblico acquedotto, ciò fu in forza dei poteri allora imperanti e alla repubblica succeduti (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 9 ottobre 1882; Allegrani c. Comune di Genova; *Foro* 1883, I, 167).

1879. Se è vero che in virtù dell'articolo 544 del Codice civile l'autorità comunale può intervenire anche per regolare il corso e l'uso di acque di ragione privata, ciò però è dato soltanto nell'interesse della sicurezza e della pubblica quiete e perchè meglio si provveda all'incremento dell'agricoltura e delle industrie; ma tale facoltà non include il diritto di tassare l'uso di quelle acque.

Il fatto di avere esercitato in un corso d'acqua sorveglianza e direzione non può ritenersi come manifestazione dell'animo di tenere il detto corso d'acqua come cosa propria e non basta quindi a rendere legittimo il possesso come base della prescrizione (Sentenza della Corte d'Appello di Cagliari 8 ottobre 1881; Duranti c. Comune di Sassari; *Diritto* 1882, 157).

1880. Costituisce un vero e proprio reddito patrimoniale, soggetto come tale all'imposta di ricchezza mobile, la somma che, dedotte le spese, un Comune ritrae dalle corrisposte pagate dagli utenti dell'acqua di acquedotti comunali (Decisione della Commissione centrale per le imposte dirette, 18 novembre 1889; Agente delle imposte c. Comune di Firenze).

OSSERVAZIONI.

Si pronunziava conformemente la stessa Commissione centrale anche con altra decisione del 22 dicembre 1889, n. 101531, in riguardo ai proventi del Comune di Reggio Emilia per l'uso di parte delle acque dei canali Enza e Secchia concesso a scopo irrigatorio privato, ammettendo doversi detrarre dal reddito le spese per il personale tecnico, per serventi, pei custodi, per l'apertura e manutenzione di condotti, ecc. (*Bullettino di giurispr. amm. e fin.*, 1890, I, 111).

La sentenza della Cassazione di Roma, 4 gennaio 1884, ricordata nel testo della decisione surriferita si legge nel *Foro it.* (1884, I, 391) e riguarda il reddito ritratto da una provincia con l'affitto delle erbe nascenti sulle sponde delle strade provinciali.

L'altra pur citata sentenza della stessa Corte suprema, 30 giugno 1885, con la quale fu deciso essere soggette a tassa di ricchezza mobile le prestazioni pagate dagli utenti ad un Comune proprietario di una sorgente, è stata riassunta nel Repertorio del *Foro*, di quell'anno, voce *Ricchezza mobile*, n. 5.

1881. Per diritto siculo la pressione o carica congiunta al diametro del cannello era la misura stabilita per determinare la quantità dell'acqua.

Colle ministeriali del 6 settembre e 6 novembre 1852 emanate dal principe di Satriano venne confermata la sopradetta consuetudine.

L'uso di misurare le acque nel giorno di S. Paolino o Palino per assicurarne il volume medio, tenendo presente l'aumento nei mesi invernali e la deficienza in quelli estivi, non riguarda coloro che hanno diritto ad una quantità determinata di acqua, bensì quegli altri che sulla stessa hanno un diritto di quota o condominio.

Nell'interpretare la ministeriale del 22 febbraio 1851, che determinò una diversa misura per le acque di città e quelle di campagna, più che al luogo della consegna deve aver riguardo all'uso cui le acque sono destinate, se all'irrigazione, ovvero all'uso domestico.

Pare che le posteriori ministeriali avessero derogato a questa differenza di misura, stabilendo unica ed uniforme ragione di carica (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo 21 novembre 1879; Pagano c. Airoidi; *Circ. Giud.* 1880, 64).

1882. Tutti i contenti dell'istessa acqua pubblica per concessioni governative diverse, devono concorrere nelle spese del cavo comune di derivazione, condotta e difesa dell'acqua, per la quota rispettiva dell'uso, senzachè perciò si abbia un rapporto o di comunione o di servitù fra loro, oltre quello di contenza.

Consequentemente, se uno dei contenti fa lavori di comune necessità od utilità, può ripetere dagli altri la quota di rimborso della spesa relativa come gestione senza mandato per la parte non sua nell'affare comune.

Una perizia regolarmente assunta deve accettarsi dal giudice a base della propria pronuncia sui diritti delle parti, abbenchè il fatto relativo si limiti a traccie, che però assieme con altri dati presentino la perizia siccome concludente e certa nel suo parere (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 13 gennaio 1886; Porto c. Colleoni).

1883. Affinchè un consorzio d'interessati nella derivazione ed uso di acqua possa dirsi giuridicamente esistente sono necessarie due condizioni, cioè il diritto negli associati e l'interesse dei medesimi a riunirsi per esercitarlo e difenderlo, e l'atto scritto da cui risulti l'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio.

Appartiene al prudente arbitrio del giudice il decidere se avuto riguardo alle peculiari circostanze tanto l'adesione all'associazione, quanto il regolamento ad essa relativo siano sufficientemente certificati dall'atto scritto richiesto dalla legge.

Essendo il Comune tutore naturale dei diritti che ai suoi amministratori competono come abitanti nel medesimo, ha facoltà di assumere la rappresentanza legale di un consorzio di comunisti interessati nella derivazione e nell'uso d'acqua per difendere i loro diritti; tanto più che trattandosi di opera pubblica esso può concorrervi per disposizioni dell'articolo 87, n. 9, della legge comunale e provinciale del 1865 (III, n. 9, di quella del 1889).

La rappresentanza di un consorzio assunta da un Comune non può dirsi illegittima, perchè per misura di prudenza amministrativa nello statuto organico del consorzio fu stabilita la separazione delle due gestioni comunale e consortile.

Non è necessario di addurre le giustificazioni richieste dall'articolo 602 del Codice civile, quando si tratta non di acque che debbono passare sul fondo altrui, ma di semplici opere traversanti e sovrapposte ad un cavo per condurvi le acque (*La Legge* 229, XIII; C. d'Appello di Casale 2 maggio 1873; Comune di S. Giorgio c. Plezza).

1884. È illegale un'adunanza di utenti di un'acqua pubblica, nella quale non sia rappresentato il maggior numero di quelli che hanno diritto all'uso di detta acqua (*La Legge* 277, VIII; Consiglio di Stato 21 luglio 1868; ricorso degli utenti delle acque dell'Astico superiore in provincia di Vicenza).

1885. La proprietà dell'acqua concessa con atto sovrano *agli uomini di un Comune*, non costituisce un bene patrimoniale del Comune stesso, ma un bene *di uso pubblico* del quale spetta al Comune, quale rappresentante degli abitanti, la facoltà di regolare la distribuzione e l'uso nell'interesse di tutti.

Quindi pel diritto comune, come per diritto moderno, non poteva la comunità alienare, nè concedere in enfiteusi la detta acqua.

E così l'enfiteusi concessa per un molino col diritto all'acqua necessaria al suo uso non si estende all'acqua del fiume, e l'enfiteuta non ha altra ragione che di servirsi dell'acqua nei limiti di quanto occorre per l'esercizio del mulino, e subordinatamente ai diritti comunali riguardanti l'uso dell'acqua nell'interesse comune.

In ispecie non sarebbe lecito al mugnaio nelle stagioni di scarsità d'acqua di macinare ad intervalli, o, come dicesi, a chiusa, laddove ciò sia con generale disposizione vietato dai detti regolamenti comunali.

Neppure potrebbe dal mugnaio invocarsi contro il Comune la prescrizione immemorabile (Sentenza della Corte d'Appello di Casale 31 ottobre 1883; Fusi c. Comune di Voghera; *Giur. Casale* 1883, 360; *La Legge* 1884, I, 489; *Ann. Amm. fin.* 1884, 158).

1886. È un giudizio di fatto incensurabile in cassazione quello per cui il magistrato di merito ritiene che le acque di un fiume, di cui un Comune dispone a vantaggio di tutti i proprietari del suo territorio, siano a considerarsi come un bene d'uso pubblico, anzichè patrimoniale del Comune stesso.

Questa caratteristica delle acque non viene meno per ciò che il Comune ne regoli l'uso e la distribuzione, e non le abbandoni assolutamente alla discrezione di tutti.

Trattandosi di acque di uso pubblico è imprescrittibile non soltanto la proprietà di esse, ma anche il modo di usarne.

Poichè la precarietà del possesso suppone la prescrittibilità, e si invoca appunto come mezzo ad escludere la prescrizione, è erroneo e contraddittorio lo escludere la prescrizione per precarietà di possesso, quando si tratti di beni di uso pubblico: in tal caso è invece l'impossibilità del possesso che esclude la prescrizione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 13 luglio 1881; Porta c. Comune di Tortona; *M. Trib. Mil.* 1881, 1060; *Cons. Amm.* 1881, 362; *Bett.* 1881, 746).

1887. La concessione di derivare acqua, risultante da antichi documenti, nei quali sia dichiarata fatta *hominibus et communitati*, ha il carattere di proprietà a favore del Comune, vincolata però all'uso di tutti i comunisti che sono in grado di servirsene, nè può dirsi che spetti agli abitanti considerati *uti singuli*, perocchè nel linguaggio e nello stile delle antiche stipulazioni, e secondo la giurisprudenza, la formula *comunità e uomini* veniva adoprata per indicare la universalità degli abitanti rappresentati

dal Comune che, come ente collettivo, era investito dalla proprietà.

Non sono applicabili le vigenti leggi sui consorzii a quelle speciali istituzioni che furono create dal Consiglio comunale per amministrare un diritto d'acqua concesso *hominibus et communitati*, se tale istituzione era retta da norme diverse da quelle vigenti pei consorzii all'epoca della sua creazione (Sentenza del Tribunale di Pinerolo 11 luglio 1882; Olivero c. Comune di Villafranca Piemonte e Natta; *Munic. it.* 1882, 296).

1888. L'inalienabilità delle acque d'uso pubblico comunale destinate ai bisogni dei cittadini *uti universi*, non si estende alla porzione di esse eccedente i bisogni cui debbono servire.

Epperò nella parte eccedente sono soggette alla prescrizione come le acque private (*La Legge* 1875, I, 387; C. C. di Torino 30 dicembre 1874; Città di Sassari c. Vielà).

1889. Le acque che appartengono ad un Comune non possono considerarsi come d'uso pubblico, faciente parte del demanio comunale, sebbene come parte del patrimonio di cui il Comune può disporre come di cosa propria, provvedendo all'uso di esse con regolamenti di polizia locale.

Le acque patrimoniali dei Comuni non sono soggette alla alta sorveglianza del Governo, da cui dipendono solamente le acque del Demanio dello Stato.

L'atto col quale il Sindaco procede alla reintegrazione per tutelare una proprietà comunale trae il suo carattere dalle regole del diritto privato ed è quindi soggetto all'autorità giudiziaria (*La Legge* 203, XIII; C. C. di Palermo 16 aprile 1873; Sindaco di Missoria c. Scornavacca).

1890. Il Comune che concede a titolo oneroso una quantità di acqua espressa in cavalli dinamici per il servizio di uno stabilimento industriale, che il concessionario si obbliga ad impiantare e mantenere, deve risarcire il danno derivante dalla mancanza di parte della forza motrice concessa, sebbene non ne abbia espressamente promessa la garanzia.

Le ulteriori concessioni che il Comune avesse fatto ad altri non possono recar pregiudizio alle anteriori (Sentenza della Corte di Appello di Torino 5 settembre 1876; Comune di Torino c. Galoppo; *Giur. Tor.* 1877, 77).

1891. È incompetente l'autorità amministrativa a conoscere e decidere di un'azione promossa da un Comune allo scopo di tu-

telare l'integrità del diritto di derivazione d'acqua da un torrente contro chi con opere fatte nell'alveo del torrente e fuori di esso tenderebbe a sottrarre superiormente l'acqua e a privarne gli altri (*La Legge* 185, III; Consiglio di Stato 22 aprile 1863; conflitto positivo di attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria).

1892. La concessione di un'acqua di ragione comunale costituendo una alienazione del patrimonio comunale, sfugge alla competenza della Giunta municipale (*La Legge* 39, IX; Deputazione prov di Napoli, 15 luglio 1868; Comune di Napoli).

1893. La concessione fatta da un Comune ad un privato dell'uso delle acque pluviali che scorrono disperse sopra una strada pubblica e la danneggiano, non può considerarsi come la alienazione di un bene comunale che richieda la osservanza delle speciali formalità volute dalla legge.

Una tale concessione esclude per sè stessa il carattere di precarietà, nè può questo dedursi dal fatto che il Comune abbia nell'atto di concessione stipulato un corrispettivo per un determinato numero di anni e non più (*La Legge* 62, II; Corte di Appello di Torino 20 dicembre 1861; Comune di Balangero c. Gatti).

1894. L'obbligo imposto da una concessione di acqua ad un Comune di restituire tutte le acque sopravvanzanti scorrenti nel suo territorio va limitato alle acque di sua attuale proprietà, nè si estende a quelle acquistate posteriormente, salvo clausola espressa (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 4 febbraio 1880; Associazione d'irrigazione Vercellese c. Comune di Crescentino; *Giur. Tor.* 1880. 317).

1895. La legge sulle opere pubbliche non ha abrogati gli antichi regolamenti locali circa all'uso delle acque, inquantochè è regola sancita dallo stesso Codice civile doversi rispettare i diritti legittimamente acquistati, ed essi appunto dai regolamenti medesimi dipendono (*La Legge* 296, XIV; C. C. di Napoli 30 maggio 1874; Nigro c. De Luise).

1896. I regolamenti per l'uso delle acque comunali vanno soggetti ad approvazione soltanto nel caso di opposizione degli interessati e non è necessaria la trasmissione di essi al Ministero.

Quando però vi si riscontrino disposizioni contrarie alla legge queste debbono essere annullate d'ufficio per cura del Ministero dell'interno.

È contraria alla legge e deve essere annullata la disposizione la quale per la prescrizione dell'azione penale stabilisce un termine più lungo di quello prescritto dalla legge (Parere del Consiglio di Stato 21 febbraio 1877; *Foro* III, 81).

-- Non può ritenersi mancare l'opposizione degli interessati a senso del n. 4 dell'articolo 138 della legge comunale e provinciale del 1865 (167, n. 3, di quella vigente), nel fatto di un Comune che, dopo essersi da parte di altro Comune presentato all'approvazione della Deputazione provinciale ed approvato un progetto di regolamento per l'uso delle acque lesivo agli interessi del primo, altro ne presenta (Parere del Consiglio di Stato 4 gennaio 1878; Comune Villa Latina; *Giur. Cons. St.* III, 70; *La Legge* 1878, II, 285).

1897. Si presume di proprietà comunale un cavo, se l'acqua che vi scorre è riconosciuta di spettanza del Comune.

Qualora un Comune per virtù di regiudicata, abbia la facoltà di modificare il trattamento di tutti i molini che sono lungo il cavo, deve solo rispettare i diritti quesiti, e ben può con regolamento provvedere al miglior riparto delle acque (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 31 luglio 1882; Dal Verme e Dal Conte c. Comune di Voghera; *Cass. Tor.* 1882, II, 317).

1898. Quando si parla di acqua incanalata, non di corso naturale, come cessa l'applicabilità dell'articolo 543 del Codice civile, così manca d'applicabilità il successivo articolo 544 a quello subordinato, nè l'autorità giudiziaria può fare regolamenti sull'uso di quell'acqua.

È giudizio di fatto incensurabile in Cassazione il vedere se un corso d'acqua sia naturale o manufatto.

L'acqua pubblica diviene privata appena discende e corre nei condotti privati.

Per la prescrittibilità del diritto di presa e di condotta di acqua, la legge esige il fatto della costruzione di opere visibili e permanenti, le quali legittimano il possesso e lo rendono manutenibile.

Il giudicare se le opere siano visibili e permanenti è questione di mero apprezzamento.

Solchi fatti col badile e zappa, sono opere momentanee e provvisorie, non in senso di legge visibili e permanenti (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 14 giugno 1882; Carbone c. Isola; *Cass. Tor.* 1882, II, 52; *M. Trib. Mil.* 1882, 978).

1899. Insorta controversia fra un privato e l'amministrazione pubblica sulla proprietà e sull'uso esclusivo di acque, trattandosi di una questione di diritto civile è devoluta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria (*La Legge* 338, XIII; Decreto del Consiglio di Stato 12 luglio 1873; Principessa e Principe di S. Elia, Fiducia e litisconsorti c. Prefetto ed Intendenza di Finanza di Palermo).

1900. È competente l'autorità giudiziaria, non l'amministrativa, a conoscere della domanda diretta ad ottenere il diritto di valersi, come per lo passato, dell'acqua di un fiume per il movimento del proprio molino ed a conseguire adeguato indennizzo per la perdita sofferta a causa di lavori ed innovazioni eseguiti in una diga col permesso del Governo, senza intendere di revocare o modificare alcun atto amministrativo, salvo all'autorità giudiziaria il decidere sulla pertinenza del reclamato diritto (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 28 dicembre 1883; Prefetto di Lucca c. Bucchianeri; *Corte S. Roma* 1883, 912; *La Legge* 1884, I, 290; *Annali* 1884, p. sp., 46).

1901. È riservata all'autorità amministrativa la suprema tutela delle acque pubbliche, la ispezione dei relativi lavori, ed in genere ogni provvedimento sul regime di quelli riguardanti il pubblico interesse.

Quando però sorga una contesa toccante il diritto civile privato, l'azione di quella autorità si arresta e le sottentra quella dell'autorità giudiziaria.

In specie, l'autorità giudiziaria è competente a conoscere se l'opere costrutte nell'alveo di un fiume dal concessionario di una derivazione ledano i diritti di altro concessionario (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 28 aprile 1880; Briolini c. Wedemer, Walti; *Bollettino* 1881, 37; *La Legge* 1881, I, 550; *Corte S. Roma* 1880, I, 194; *Gazz. Proc.* XVI, 184; *Cons. Amm.* 1881, 292).

1902. L'azione del privato che pretende di avere diritto all'uso delle acque pubbliche è di competenza delle autorità giudiziarie.

Per le vecchie leggi il diritto di usare delle acque di un fiume non navigabile, poteva acquistarsi per *prescrizione* (Sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro 9 giugno 1879; Roccella c. Finanze; *Foro calabr.* I, 78).

1903. Se lo Stato conceda a taluno una derivazione di acque pubbliche per animare un opificio con passaggio sui fondi non

propri del concessionario, se la competente autorità amministrativa, nell'interesse del buon regime delle acque pubbliche abbia dovuto determinare non solo il punto della presa d'acqua, ma anche quello dello sbocco e il corso intermedio, segnando la linea dell'intero canale e suoi profili longitudinali e trasversali, ai termini degli articoli 133 della legge sulle opere pubbliche e 3 del regolamento 8 settembre 1867 (ora 9 novembre 1885) per la derivazione delle acque pubbliche, i limiti della competenza giudiziaria sono i seguenti:

È competente l'autorità giudiziaria a decidere in caso di contestazione; se la concessione e gli altri provvedimenti furono dati nelle debite forme dalla competente autorità amministrativa; se furono rispettati i diritti anteriormente acquisiti; se esistano le condizioni della servitù legale di acquedotto nei limiti segnati dall'articolo 598 del Codice civile.

Ammissa dalle parti o riconosciuta dal magistrato la servitù di acquedotto nei suoi confini legali, la servitù diventa *necessaria*. E quindi l'autorità giudiziaria non è competente a modificare il tracciato del canale e le altre condizioni, prescritte dall'autorità amministrativa come indispensabili per l'attuazione della servitù senza offesa al buon regime delle acque pubbliche.

Però l'autorità giudiziaria è competente a provvedere non solo sulle indennità pecuniarie, ma anche a disporre quei mezzi suppletivi che, senza toccare le prescrizioni amministrative, potessero valere a rendere meno incomoda la servitù e meglio tutelare le proprietà a quella soggette (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 4 maggio 1880; Giampietro c. Pretaroli; *Foro I*, 352).

1904. Il giudicare se in virtù di titoli si abbia diritto sulle acque di un fiume è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Nè a questa competenza deroga l'articolo 124 della legge sulle opere pubbliche.

Secondo l'articolo 133 della Legge suddetta le acque possono per decreto reale essere concesse in proprietà o per uso temporaneo e determinato.

La potestà pubblica può legittimamente concedere tutte le acque di un fiume per alimentare un lago o riviére.

I rivierani che hanno facoltà, non diritto, sulle acque pubbliche, non possono dirsi lesi da una concessione del Principe che destina in vantaggio di uno tutte le acque di un fiume (Sentenza

della Corte d'Appello di Palermo 23 marzo 1877; Prefetto e intendenza di finanza di Siracusa c. Lanza; *Cir. Giur.* 1877, 103; *Not. it.* 1877, 225).

1905. Stabilita una distribuzione dell'acqua per turno fra varii utenti con riferimento agli usi e consuetudini antiche, non può censurarsi il giudizio del magistrato di merito, che, fondandosi sull'antica conforme consuetudine, e senza che fossero dedotti fatti contrarii alla consuetudine ritiene, che l'utente, il quale, giunto il suo turno, non abbia accettato l'acqua anche per legittima causa, più non possa reclamarla al fine del turno, quantunque avanzi tempo nel periodo turnario ed acqua da dispensare.

La grida ducale parmense del 1792 per la distribuzione delle acque del canale Spelta ha virtù di legge (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 11 maggio 1883; Carega c. Bonfanti e Finanze; *Giur. Tor.* 1883, 647).

1906. Fatta dal Governo ad un privato la concessione di una derivazione di acque da un corso pubblico, con la debita riserva del diritto dei terzi, spetta all'autorità giudiziaria il definire tra il concessionario e i terzi le contestazioni di diritto che siano indipendenti dalle questioni sul buon regime delle acque pubbliche (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 13 marzo 1882; Francesconi c. Silvestri; *La Legge* 1882, I, 760; *Corte S. Roma* 1882, 146; *Temi Rom.* 1882, 333).

1907. In materia di derivazione e corso di acque, sorta questione fra varii interessati sui danni temuti, o realizzati per viziosa costruzione o manutenzione, deve anzitutto constatarsi se sussistano o quali siano le cause del danno, e praticarsi a tal fine largamente le indagini tecniche, senza che ciò possa per sè costituire alcun conflitto coi poteri amministrativi.

Salvo poi a risolvere il dubbio di giurisdizione dei fatti accertati tecnicamente e delle cagioni giuridiche su cui in base a quei fatti le parti contestano (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 24 marzo 1882; Congregazione di Cavo Vela c. Comune di Castel Bolognese; *R. Giur. Bol.* 1882, 106).

1908. Autorizzata la costruzione di una diga o chiusa nell'alveo di un fiume dal potere amministrativo, quantunque per lo scopo privato di derivare le acque del detto fiume, non può la autorità giudiziaria sebbene trovi che l'opera lede il diritto del terzo ordinarne la demolizione.

Ciò appartiene esclusivamente alla autorità amministrativa (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 4 luglio 1878; De Andreis c. Giorgi; *Bett.* 1878, 990; *La Legge* 1878, II, 411; *Annali* 1878, p. sp., 207).

§ 2. DERIVAZIONI PER USI IRRIGUI.

SOMMARIO.

(V. anche il num. 1777).

- 1909. Concessione d'acqua ottenuta dal demanio per irrigare prati: si può acquistare per prescrizione il diritto di servirsi di quell'acqua anche per l'irrigazione delle risaie, ecc.; acque sopravvanzanti, ecc.
- 1910. Incompetenza dell'autorità giudiziaria a revocare una decisione amministrativa, che, nell'interesse pubblico, abbia dato provvedimenti per la derivazione d'acqua pubblica a scopo d'irrigazione, non a giudicare della illegalità della concessione dell'acqua, ecc.
- 1911. Comuni: possono provvedere alla conservazione delle acque dei pubblici canali scorrenti nel loro territorio e destinati all'irrigazione e possono rappresentare in giudizio l'universalità degli utenti.
- 1912. Le sorgenti fanno parte del fondo in cui si trovano e costituiscono perciò proprietà privata: le loro acque diventano pubbliche solo dal punto in cui si confondono con quelle del fiume; art. 542 del Cod. civ.; il divieto di cui parla non si estende anche alla necessità della irrigazione dei fondi.
- 1913. Canale di Sarno: l'uso delle sue acque era dal Governo regolato in modo da provvedere all'irrigamento dei campi.
- 1914 e 1872. Conduttore del fondo con acqua irrigua derivata per concessione sovrana: non ha azione contro lo Stato che abbia revocato la concessione, ecc.

1909. La demanialità delle acque non impedisce che per prescrizione si possa acquistare diritto ad un maggior godimento dell'acqua concessa.

In specie: ottenuta dal demanio una concessione d'acqua per irrigare prati, si può acquistare per prescrizione il diritto di servirsi di quell'acqua anche per l'irrigazione delle risaie.

Il possesso coi caratteri della legittimità è bensì richiesto per la prescrizione estintiva, anche trattandosi di un diritto reale.

È estintiva e non acquisitiva la prescrizione colla quale il proprietario d'acqua concessagli per l'irrigazione di prati, coll'obbligo di restituire le sopravvanzanti, intende liberarsi da quest'obbligo per impiegare le acque sopravvanzanti nella irrigazione di altri beni.

Non è dunque necessario il possesso di queste acque per essere liberato per via di prescrizione dall'obbligo di restituirle.

Nei punti in cui la sentenza della Corte di rinvio si uniforma ai principii adottati dalla sentenza di cassazione non è ammissibile altro ricorso in cassazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 10 marzo 1880; Associazione d'irrigazione Vercellese, Canale Cavour c. Comune di Crescentino e Lamporo; *Giur. Tor.* 1880, 338; *Bett.* 1880, 777).

1910. L'autorità giudiziaria è incompetente a modificare e revocare una decisione amministrativa, la quale, nell'interesse pubblico abbia dato provvedimenti per la derivazione di acqua pubblica a scopo di irrigazione, e per la immissione delle acque di avanzo in un canale di proprietà privata, in un modo determinato, e in determinata quantità.

Altrimenti dovrebbe dirsi, se invece fosse proposta a giudicare la illegalità o irregolarità della concessione dell'acqua, per ottenere il risarcimento dei danni che da tale concessione si fossero risentiti o si potessero risentire.

Sebbene però l'autorità giudiziaria sia indubbiamente competente a giudicare rapporto a tali danni derivanti da una concessione di acqua, non lo è quando la domanda di danni è conseguenziale ad altre, per le quali non è riconosciuta la competenza ordinaria.

Potrà tuttavia la parte che si ritiene danneggiata riprodursi in giudizio per far giudicare che in detta concessione e nei relativi provvedimenti non furono osservate dalla competente autorità amministrativa le formalità di legge, o non furono rispettati i diritti quesiti, e per ottenere quindi la rifusione dei danni (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 7 agosto 1883; Consorzio Giuliani c. Ministero del Tesoro e Consorzio delle valli grandi veronesi e ostigliesi; *Temi Ven.* 1883, 564; *Bett.* 1884, 33).

1911. I Comuni hanno interesse e qualità per provvedere alla conservazione delle acque dei pubblici canali scorrenti nel loro territorio e destinati all'irrigazione dei beni che per la loro posizione sono in grado di usarne.

Essi hanno pure qualità legittima per rappresentare in giudizio l'universalità degli utenti contro ogni atto con cui s'impedisca o si turbi in tutto o in parte il deflusso o l'immissione in essi canali delle acque che ne costituiscono la dotazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 2 febbraio 1877; Fer-

rero c. Comune di Bra e Cherasco; *Giur. Tor.* 1877, 388; *G. Trib. Mil.* 1877, 257).

1912. Tanto pel diritto comune, che pel diritto francese, austriaco e italiano, le sorgenti fanno parte del fondo in cui si trovano, e costituiscono quindi proprietà privata, quando anche siano capo o fattori più o meno importanti di un fiume o torrente.

Le loro acque cominciano a diventare pubbliche solo dal punto in cui si confondono con quelle del fiume o torrente in cui confluiscono.

La presa d'acqua esercitata sul fiume o torrente in cui confluiscono le acque derivanti da una sorgente privata, non influisce sul diritto del proprietario della sorgente di poter liberamente disporre di essa e delle acque che ne derivano fino a che conservano il carattere di acque private.

L'articolo 542 del Codice civile quando fa divieto al proprietario di una sorgente di deviarne il corso quando la medesima somministri agli abitanti di un Comune o di una frazione di esso l'acqua che loro è necessaria, intende di alludere soltanto a necessità degli abitanti pei loro personali bisogni, per l'abbeveraggio dei loro bestiami e per gli usi igienici e di pulizia e non già anche alla necessità per l'irrigazione di fondi e per l'esercizio d'industria (Sentenza della Corte d'Appello di Milano, 30 dicembre 1881; Comune di Breno c. Comune di Prestino; *M. Trib. Mil.* 1882, 279).

1913. Il canale di Sarno e le sue acque nel 1827 erano del Demanio dello Stato rappresentato dalla Real Cassa.

L'amministrazione e l'uso di queste acque erano dal Governo regolati in modo da provvedere all'irrigamento dei campi e degli opifici militari, il che però non importava che i proprietari dei campi irrigati, nè l'autorità militare fossero proprietari del canale e delle sue acque (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli 21 gennaio 1877; Finanze c. proprietari diversi; *Gazz. proc.* XII, 221).

1914. Il conduttore non ha azione propria contro il terzo autore di molestie di diritti attinenti alla proprietà del fondo locato.

Così il conduttore del fondo con acqua irrigua derivata per concessione sovrana, non ha azione contro lo Stato che abbia rievocato la concessione.

Se la concessione fu fatta a titolo gratuito, venendosi a rievocare dallo Stato, non è dovuta da questo al concessionario veruna indennità.

Se fu fatta a titolo oneroso, lo Stato è tenuto soltanto a restituire il ricevuto corrispettivo.

Nell'un caso e nell'altro non è dovuto al concessionario alcun rimborso per le spese da lui fatte per godere della concessione.

L'autorità giudiziaria non è competente a sindacare le cause per le quali l'amministrazione ha rievocato la fatta concessione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 29 ottobre 1878; Ministero dei lavori pubblici c. Rusconi; *Foro*, 1879, I, 1300).

SEZIONE SESTA.

Navigazione e fluitazione nei fiumi, canali e laghi.

(Porti, ponti natanti o chiatte; via alzaia o d'attiraglio; trasporto di legnami a galla.)

SOMMARIO.

- 1915. Esercizio di ponti, ecc.: spetta il concederlo all'autorità amministrativa o governativa; esercizio di passo senza concessione; responsabilità pei danni.
- 1916. Antico diritto di tener ponti natanti: tragitto con barche nella zona riservata al concessionario; contravvenzione.
- 1917. Comune: concessione di stabilire scafe.
- 1918. Cosa giudicata: ripetizione dello stesso fatto; contravvenzione identica ad altra per cui si è precedentemente giudicato; fiume; via alzaia; contravvenzione.
- 1919. Per ogni singola fluitazione occorre uno speciale permesso dell'autorità amministrativa: contravvenzione; lavorante giornaliero.

1915. Spetta all'autorità amministrativa o governativa il diritto di concedere l'esercizio di ponti, puntoni, ponti natanti, chiatte e barche traiettizie con pedaggio (Cod. civ., art. 1151, 1153; L. sui lavori pubblici 20 marzo 1865, art. 146).

Chi senza concessione esercita il passo e percepisce un pedaggio dai passanti è responsabile dei danni che da questo suo fatto illecito derivano a colui che legittimamente esercita il medesimo passo (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 3 luglio 1890; Nelli c. Mannucci).

La Corte, ecc. (*Omissis*)

Anche il motivo riguardante la condanna alla indennità per il passo degli estranei all'impresa, e che censura la sentenza per difetto di motivazione e per

omessa pronunzia, non che per violazione delle regole concernenti le privative di barche traiettizie e del *jus prohibendi*, nascente dalle medesime, non regge ad un attento esame.

Ed infatti, prescindendo da quanto inesattamente ed erroneamente la sentenza accennò relativamente ai limiti di una concessione di una barca traiettizia pressò i confini di uno Stato a cui poi sia aggregato ed annesso uno Stato finitimo, a sostenere la sentenza basta il motivo qui sopra riferito cioè, che il Nelli aveva abusivamente ed illecitamente, perchè senza concessione governativa, nè amministrativa, esercitato il passaggio degli estranei all'impresa col suo barcone abitualmente per trenta mesi, arrecando danno al Mannucci, che non lungi esercitava legittimamente e per concessione regolare il passo del fiume con la barca traiettizia di Ripafratta.

Il fatto del Nelli fu illecito, perchè tanto per il diritto antico quanto moderno non si può impiantare sul pubblico fiume un *pontz*, o *puntone*, o *chiatte*, (equivalente a barca traiettizia) per il passaggio delle persone e delle merci con mercede a guisa di pedaggio senza una concessione governativa od amministrativa; per diritto antico i fiumi pubblici appartenevano a diritti regali del principe, e nessuno senza la sua concessione poteva esercitare sui medesimi la industria del passo di persone e merci altrui con mercede o pedaggio mediante barche, puntoni natanti o ponti stabili.

Per diritto moderno, se i fiumi pubblici non sono più annoverati fra i diritti regali, sono diventati però demaniali, come dichiara l'articolo 427 del Codice civile.

E la legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, mentre dichiara che la loro navigazione è libera, sottopone però a previa concessione l'esercizio di ponti natanti, chiatte, porti e simili (art. 146), come pure l'esercizio di opifici natanti (art. 143 e 170, lett. d, f), e ciò trova corrispondenza nella legge e nella tariffa sulle concessioni governative (legge 26 luglio 1868, n. 4520, e tariffa annessa, n. 19 e 20).

Onde la giurisprudenza ha deciso che per la legislazione italiana spetta all'autorità governativa o amministrativa, secondo i casi diversi, il diritto di concedere l'esercizio di ponti, puntoni natanti, chiatte e barche traiettizie con mercede o pedaggio. Ciò richiede la sicurezza dei passaggi dei fiumi, la sorveglianza sulla sicurezza personale ed il mantenimento del buon ordine, che esige d'impedire gli arbitrii e le vessazioni, alle quali in difetto di sorveglianza attiva e permanente si farebbe luogo, siccome fu considerato nell'esposizione dei motivi della legge francese del 6 frimaio, anno VII, con la quale, dopo di essere stati aboliti come feudali i diritti di barche traiettizie e battelli (*barcs et bateaux*), con la legge 25 agosto 1792, furono ristabiliti e regolati per impedire gl'inconvenienti gravissimi e gli abusi, a cui la libera facoltà d'impiantare tali mezzi di passaggio dei pubblici fiumi aveva dato luogo.

Essendo pertanto necessaria per l'attuale nostra legislazione la concessione governativa o amministrativa provinciale, secondo i diversi casi, per impiantare sopra un pubblico fiume una barca traiettizia per il passaggio delle persone estranee alla famiglia, ai beni ed alla impresa del proprietario della barca, è evidente che il Nelli, che senza concessione esercitò il passo di estranei con la barca per trenta mesi continui, facendosi pagare dai passanti una mercede a guisa di pedaggio, commise un fatto civilmente illecito, e quindi fu giusta-

mente dichiarato responsabile del danno, che dal suo fatto ingiusto derivò al Mannucci che esercitava legittimamente a Ripafratta il passo colla barca traiettizia, che aveva acquistato legittimamente per antica regolare concessione, essendo in tal caso applicabile la teoria, richiamata ed applicata dalla sentenza della Corte lucchese in esame, relativa all'obbligo di rifondere i danni derivati da delitto o da quasi-delitto, a norma degli art. 1151 e 1153 del Cod. civ.

E se tale è il fondamento sostanziale della condanna dell'odierno ricorrente Nelli alla rifusione dei danni a favore dell'intimato Mannucci, è evidente la insussistenza del I° motivo del ricorso, col quale si pretende in sostanza di sostenere che esso ricorrente ebbe diritto di esercitare la barca traiettizia sul Serchio in luogo detto Valle, perchè questo luogo era fuori della zona di protezione assegnata alla barca di Ripafratta con l'antica concessione, e che, non avendo la sentenza ammesso i mezzi probatorii diretti ad accertare i limiti di tale zona di protezione, peccò di omessa pronunzia e di difetto di motivazione.

Infatti, se il Nelli avesse esercitata la barca traiettizia, munito della necessaria concessione governativa o amministrativa, si sarebbe dovuto in tal caso soltanto esaminare per far luogo a indennità a favore del Mannucci, se il luogo della nuova barca fosse dentro la zona di protezione della barca di Ripafratta, appartenente al Mannucci; ma il Nelli non ha mai preteso di avere ottenuto una tale concessione; ed ha anzi sostenuto di essere stato autorizzato dall'ufficio tecnico provinciale a passare col suo barcone soltanto gli operai, i fornitori, gl'impiegati dell'Impresa, e negò di avere eseguito il passaggio di estranei per mercede; ma la sentenza constatò in fatto, con apprezzamento incensurabile dei risultati della prova testimoniale, che esso Nelli esercitò tale passo abusivo di estranei; e quindi essendo stato questo eseguito senza nessuna concessione, ed anzi oltre i limiti della facoltà data dall'ufficio tecnico governativo, è evidente che fu illegittimo ed illecito; e quindi in qualunque punto del fiume fosse stato eseguito, tostochè era provato, come in fatto la sentenza ritiene, che recò danno al Mannucci, rendeva chi lo eseguì responsabile ed obbligato a rifonderlo.

Nè sussiste che la sentenza non motivasse sulla obiezione che il Nelli faceva e fondava sulla zona antica di protezione della barca Mannucci e sulla prova domandata per constatarla; la sentenza se ne occupò e rispose che nel caso una tale obiezione non aveva importanza ed era oziosa.

Se ne addussero ragioni erronee, non per questo manca la motivazione; e la pronunzia di rigetto è inclusa nella formula del dispositivo, colla quale fu reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.

La erroneità poi di alcune ragioni di diritto, espresse dalla sentenza non la viziano, tostochè espresse anche il motivo vero e giusto, sul quale tutta la sentenza si sostiene, ed al ragionamento errato questa Corte suprema, nei limiti delle sue facoltà, ha sostituito il ragionamento giuridico e logico: dovendosi inoltre notare che, per giudicare se un fatto sia lecito o illecito per le regole di diritto, si ha riguardo alle leggi del tempo, in cui fu eseguito; ed il fatto, per cui il Nelli fu condannato nei danni, fu illecito di fronte alla legislazione italiana, sotto l'impero della quale fu eseguito.

E quindi la sentenza, che lo condannava nei danni arrecati al Mannucci, applicò rettamente gli art. 1151 e 1153 del Cod. civ., e non sussistono le censure, che contro di essa muove il ricorso.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

OSSERVAZIONI.

Si consulti la sentenza 12 agosto 1887 della Cassazione di Torino (*Foro it.*, Rep. 1887, voce *Strade*, n. 8-10).

1916. La privativa anticamente concessa a titolo oneroso, di tenere su di un fiume ponti natanti o barche pel tragitto di merci o passeggeri, non può dirsi incompatibile ed abrogata dalle disposizioni del Codice civile e della legge sui lavori pubblici (Cod. civ., art. 427 e 430).

È quindi soggetto alla multa stabilita nell'atto di concessione chi tragitti il fiume con barche nella zona riservata al concessionario della privativa (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 1 luglio 1886; Ric. Corbellini).

1917. I Comuni non possono fare nessuna concessione sulle acque dei fiumi che scorrono nei proprii territori, neppure quando tale diritto sia stato loro accordato da leggi precedenti, se non si valsero del diritto ottenuto (Cod. civ. art. 427; L. 20 marzo 1865, all. F, art. 1; L. 10 agosto 1884, art. 1, 3).

Quindi un Comune, che per rescritto sovrano ottenne di stabilire una scafa su di un fiume, ma non mandò mai ad effetto tale concessione, non può cederla ad un privato (Parere del Consiglio di Stato, a Sezioni riunite, 14 novembre 1888; Comune di Paglieta).

1918. Non vi è cosa giudicata quando trattasi non dello stesso ed unico fatto che formò oggetto del precedente giudizio, ma di un fatto successivo per quanto identico all'altro ed imputato alla stessa persona (Cod. di proc. pen., art. 518).

L'art. 144 della legge sui lavori pubblici riguardante la servitù della via alzaia o d'attraglio a carico dei beni laterali ai fiumi navigabili, è applicabile anche in Toscana, non potendo ivi ritenersi vigente per quella materia il solo editto granducale 27 gennaio 1770.

La contravvenzione al detto art. 144 per non aver lasciato libero da ogni ingombro lo spazio di terreno per l'esercizio della servitù (passaggio di uomini e bestie da tiro), sussiste se anche lo Stato non abbia eseguite le opere di adattamento del piano stradale (L. sui lavori pubblici, art. 144).

Nè la contravvenzione vien meno perchè constatata allorchè per mancanza di acque il fiume non era navigabile (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 14 novembre 1888; Ric. Quaratesi).

OSSERVAZIONI.

Si veda quanto alla prima parte di questa massima la conforme sentenza del Trib. di Roma, 26 aprile 1881 nel *Foro it.* (col. 183 del vol. del 1881, e i richiami in nota).

In senso conforme si veda pure la sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 21 maggio 1886 (*Foro it.*, Rep. 1886, voce *Cosa giud. pen.*, n. 6).

Quanto all'art. 144 della legge sui lavori pubblici si veda la sentenza 27 novembre 1886 della stessa Corte, pubblicata nel *Foro it.* a col. 35 del vol. del 1887.

1919. I giudici del contenzioso-amministrativo erano chiamati a conoscere delle contravvenzioni in materia di fluitazione di legnami per cui veniva a farsi uso di acque pubbliche, ma dovevano astenersi dal pronunciare sul risarcimento dei danni relativi, essendo ciò di competenza dei tribunali ordinarii.

Essendo le contravvenzioni alla legge 20 novembre 1859, n. 3754, giusta l'articolo 369 di essa legge (art. 376 di quella vigente) punibili con pene di polizia e con multe (pene correzionali) ne deriva che l'azione penale per le stesse si prescrive nel termine di cinque anni, giusta il disposto dell'articolo 139 del codice penale del 1859, e non in quello di un anno di cui il successivo articolo 140 dello stesso codice.

Per ogni singola fluitazione occorre uno speciale permesso della competente autorità amministrativa, e ciò quand'anche siasi in precedenza ottenuto il permesso in genere della fluitazione di una data quantità di legname.

Conseguentemente ogni singola fluitazione operata senza il detto permesso costituisce una distinta contravvenzione.

L'azione penale per le contravvenzioni di fluitazione non può estendersi a chi abbia solo prestato l'opera sua nel fatto della contravvenzione come lavorante giornaliero (*La Legge* 118, II, Cons. di Stato, 3 gennaio 1862; Rey c. Fisco forestale di Tenda).

SEZIONE SETTIMA.

Polizia delle acque pubbliche.

SOMMARIO.

- 1920. Stagni: fanno parte dell'alveo dei fiumi.
- 1921. Art. 165 e 169 della legge sui lavori pubblici: non sono d'ostacolo a che l'autore delle opere ivi menzionate, sebbene non ancora autorizzato, debba essere reintegrato nel possesso di esse, ove ne soffra spoglio.
- 1922. Derivazione di torrente: spetta all'autorità amministrativa il promuovere il provvedimento penale.
- 1923. Reato di usurpazione di acque: è necessario il dolo.
- 1924. Taglio di argini a scopo di derivare acqua: punizione.
- 1925. Schiantamento di piante site in un canale demaniale allo scopo di rendere coltivabile il suolo in riva al fiume: contravvenzione.
- 1926. Apertura di cavi fontanili, pozzi e simili: distanze; contravvenzione.
- 1927. Contravvenzione alla legge sulle opere pubbliche: procedimento; verbale; argini; smuovimento di terreno.
- 1928. Giustizia amministrativa: provvedimento definitivo; ricorso al Ministero e ricorso al Re; opere nocive al regime delle acque.
- 1929. Transitò con un carro sulla riva di un fiume: non costituisce contravvenzione; la riva differisce dall'argine.
- 1930. Materie di spurgo di un canale: getto oltre l'argine; proprietario del canale; indennizzo al proprietario dei fondi contermini.
- 1931. Argini di fiume: ricostruzione di casa già esistente; art. 168 della legge sui lavori pubblici; contravvenzione; pena.
- 1932. Opere vietate secondo l'art. 169 della legge sui lavori pubblici: un deposito di terra lungo la via di un fiume non ha gli estremi dell'opera vietata.

1920. Per l'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche le *lanche* (stagni) fanno parte dell'alveo dei fiumi, e perciò sono beni demaniali (L. 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, art. 165) (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 14 maggio 1890; Demanio c. Beduschi-Facchi).

OSSERVAZIONI.

Giustamente la suprema Corte ha ritenuto demaniali le *lanche* formatesi in un alveo, sebbene non sia perenne il deflusso delle acque.

La massima della Cassazione è in perfetto accordo con i principii esposti in nota alla sentenza della Corte d'Appello di Palermo 23 dicembre 1887 nel *Foro it.*, 1888, I, 734.

Finchè esiste a causa del deflusso delle acque, sebbene non perenne, la destinazione dell'alveo o di parte di esso all'uso pubblico, non può aversi il passaggio del medesimo nel patrimonio dello Stato, e perciò nessun diritto possono sul medesimo avere i rivieraschi per l'art. 461 del Cod. civ.

1921. L'articolo 536 del codice civile, che dispone che il proprietario del fondo inferiore non possa impedire lo scolo delle acque, dee conciliarsi coll'articolo 543 nell'interesse dell'agricoltura, essendo esclusa la imminenza del danno.

Gli articoli 165 e 169 della legge sui lavori pubblici non sono d'ostacolo a che l'autore delle opere ivi menzionate, sebbene non siasi ancora munito delle autorizzazioni prescritte, debba essere reintegrato nel possesso di esse, ove ne soffra spoglio (*La Legge* 924, XI. C. C. di Torino, 15 luglio 1871; Pallavicino-Triulzio c. Polenghi).

1922. Non commette il reato di cui al primo capoverso dell'art. 422 del Cod. pen., chi devia le acque di un torrente senza lo scopo di profittare delle acque stesse, benchè abbia quello di trarre profitto dell'alveo rimasto asciutto (Cod. pen. del 1889, articolo 422; Legge sui lavori pubblici, art. 165, 378).

Per tale fatto, che è previsto dagli articoli 165 e seguenti della legge sui lavori pubblici, spetta esclusivamente all'autorità amministrativa promuovere il procedimento penale, giusta l'articolo 378 della citata legge (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 30 giugno 1891; Ric. Terzuolo e Barbero).

1923. A costituire il reato di usurpazione di acqua è necessario il dolo.

Differenza tra il reato di usurpazione di acqua contemplato nell'art. 679 ed il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni contemplato dagli articoli 286 e 288 del Codice penale del 1859 (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 25 giugno 1880, Comune di S. Benigno e Rocchietti; *M. Trib. Mil.* 1880, 554).

1924. Il taglio degli argini, a scopo di derivare acqua, è punito dell'articolo 678 del Codice penale del 1859, non dagli articoli 168 e 378 della legge sui lavori pubblici (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 29 settembre 1880; Brusaferrò; *Tem. Ven.* 1880, 611).

1925. Chi senz'animo di lucrare, nè di danneggiare l'altrui proprietà schianta delle piante site in un canale demaniale, allo scopo di rendere coltivabile il suolo in riva al fiume, non si rende responsabile di furto, ma di contravvenzione alla legge sui lavori

pubblici (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 10 ottobre 1877; Faleschini e Bulfon; *Temi Ven.* 1878, 43).

1926. È vietato in modo assoluto l'apertura di cavi fontanili, pozzi e simili opere a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici, minore di quella necessaria ad evitare il pericolo di diversioni o di indebite sottrazioni di acque.

Quando i regolamenti e le consuetudini locali non fissano tale distanza, questa deve essere stabilita con decreto del prefetto.

Non commette contravvenzione chi apre cavi fontanili, ecc., a distanza minore di quella prescritta dall'articolo 168 della legge sui lavori pubblici se il prefetto non ha stabilite le distanze fra i fiumi, i cavi fontanili, ecc. (Legge sulle opere pubbliche, art. 168; Cod. civ., art. 540, 578) (Parere del Consiglio di Stato, a Sezioni riunite, 5 luglio 1884; Biondo e Di Liberto; *Man. Amm.* 1884, 379; *La Legge* 1885, I, 105).

1927. L'art. 378 della legge sulle opere pubbliche non esige menomamente che dal prefetto si attui il giudizio amministrativo prima di promuovere l'azione penale per le contravvenzioni alla legge stessa (Legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, articolo 168, lett. F, e 378; Regol. 15 febbraio 1870, n. 5586, articoli 126 e 122, sostituito dal nuovo regolamento 25 marzo 1888, n. 5379).

È legalmente promossa dal prefetto l'azione penale per le contravvenzioni suddette col trasmettere all'autorità giudiziaria i relativi verbali.

Le indicazioni che deve contenere il verbale di contravvenzione, a senso dell'articolo 122 del regolamento 15 febbraio 1870 per la difesa dei fiumi e torrenti, non sono prescritte a pena di nullità.

L'art. 168, lett. f, della legge sulle opere pubbliche che vieta lo smovimento del terreno a distanza dagli argini dei fiumi minore di quella stabilita dalle discipline locali e queste mancando a distanza minore di quattro metri, si applica anche a quelle provincie ove i regolamenti locali sulla conservazione degli argini non stabiliscono alcun divieto o limitazione a quello smovimento.

Il divieto di smuovere il terreno in prossimità degli argini, stabilito dal citato art. 168, lett. f, riguarda qualsiasi movimento, anche se fatto a solo scopo di coltivazione, ed anche se sia effetto dello schianto dell'erba (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 31 maggio 1892; Ric. Barbiellini).

La Corte, ecc.

... Ha considerato sul primo motivo contro la denunciata ordinanza, che il pretore con essa ebbe a ritenere che il Prefetto di Piacenza con nota del 21 gennaio 1892 avesse trasmesso alla locale regia procura il verbale di contravvenzione elevato a carico del conte Barbiellini, e che poi da quella regia procura fosse stato inviato il verbale stesso alla pretura per il relativo giudizio penale: e che da detta nota risultasse a sufficienza della volontà del prefetto di promuovere l'azione penale contro il Barbiellini.

Che, posti questi estremi di fatto, sulla cui sussistenza non è lecito di discutere in cassazione, invano si pretende di sostenere essersi nullamente proceduto al giudizio penale in confronto del conte Barbiellini per l'ascrittagli contravvenzione, senza che emerga essersi istituito dal prefetto il giudizio amministrativo; giacchè l'art. 378 della legge sui lav. pubb., non stabilisce menomamente che dal prefetto si attui il giudizio amministrativo prima di promuovere l'azione penale, ma detta unicamente che è riservato al prefetto la facoltà, nei casi di contravvenzioni alla legge, che alterino lo stato delle cose, di ordinare la riduzione al primitivo stato. dopo aver riconosciuta la regolarità delle denunce e sentito il Genio civile, e di provvedere al rimborso delle spese relative a carico del contravventore, quando ne abbia fatto eseguire i lavori d'ufficio; e che il prefetto promuova inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorchè lo giudichi necessario od opportuno; nel che è perfettamente consona la disposizione portata all'art. 126 del regolamento per la custodia, difesa e guardia dei fiumi e torrenti del 15 febbraio 1870. Ed appena occorre di aggiungere in riguardo, che l'autorità giudiziaria, tosto che sia legalmente investita dell'esercizio della azione penale promossa dal prefetto, non ha assolutamente alcun obbligo, di fronte al succitato articolo di legge, di indagare previamente se il prefetto abbia adempiuto o no alle attribuzioni amministrative sopra enunciate.

E non vale il dire poi che il pretore, nel ritenere comprovata a sufficienza la circostanza che il prefetto colla trasmissione della nota alla regia procura manifestasse bastevolmente la volontà di promuovere l'azione penale, incorresse per questo nella violazione degli articoli 99, 100, 101 del codice di procedura penale, giacchè la legge sui lavori pubblici all'art. 378 nel sancire che il prefetto promuove l'azione penale, ove lo stimi necessario od opportuno, nulla stabilisce quanto alla forma di promuovere quest'azione, e tanto meno porta a pena di nullità, che il legislatore in tal parte abbia voluto riferirsi all'osservanza dei predetti articoli del Cod. di proc. pen., i quali al postutto si attengono alle denunce che si hanno da fare da ogni autorità od ufficiale pubblico quando si tratta di un reato avente carattere di delitto, e non di semplice contravvenzione; denunce che, per le trasgressioni di cui si tratta, prendono essenzialmente vita dai verbali di accertamento che gli agenti della pubblica amministrazione devono compilare a norma degli art. 118, 121, 122 del succitato regolamento 15 febbraio 1870.

Ha considerato in ordine al secondo motivo riguardante pure l'ordinanza, che neanche esso si regge; bastando all'uopo di notare, come rettamente lo notò il pretore, che l'art. 122 del surripetuto regolamento 15 febbraio 1870, col quale si segnala quali siano le indicazioni che hanno da contenere i verbali per l'accertamento delle contravvenzioni alla legge sui lavori pubblici, non

esprime menomamente che questi verbali debbano contenere tutte quelle indicazioni, a pena di nullità dei verbali stessi; e che ad ogni modo, quantunque nel verbale redatto a carico del conte Barbiellini non si enunci il giorno in cui la contravvenzione fu commessa, nè il tempo in cui presumibilmente essa sia seguita, tuttavia vi fosse da ritenere per assodato che la contravvenzione fosse avvenuta appunto nel tempo prossimo a quello a cui si riferiva la data del verbale. Quindi cade il fondamento di ogni argomentazione che si volle porre innanzi onde desumere la violazione del regolamentare articolo 122 sopra menovato che il pretore con sovrano apprezzamento di fatto ha ritenuto insussistente.

Ha considerato che non hanno del pari alcun fondamento i due motivi di ricorso stati proposti contro la impugnata sentenza pretoriale.

Non il primo, dappoichè se è vero che, a norma delle discipline vigenti nella provincia di Piacenza emanate per disposizione della duchessa Maria Luigia il 25 aprile 1821 non fosse stabilita alcuna zona di rispetto nel senso prescritto dall'articolo 168, lett. *f*, della legge sui lavori pubblici circa le piantagioni di alberi, scavi e smovimento di terreno nei fondi lungo gli argini dei fiumi e loro accessori, con ciò non è da dire che in questa parte la legge sui lavori pubblici non debba avere la piena esecuzione in detta provincia, dal momento che in detto articolo 168, lett. *f*, si stabilisce che sono vietati in modo assoluto le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori, lungo i fiumi, torrenti e canali, minore di quella stabilita dalle vigenti discipline nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni, e smovimento di terreno, e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi; essendo troppo ovvio di riflettere che le discipline già vigenti in provincia di Piacenza che non stabilivano alcuna distanza di rispetto per le piantagioni, scavi, smovimento di terra sui fondi lungo gli argini dei fiumi, dovessero necessariamente cedere il passo a quelle sanzionate colla legge sui lavori pubblici; salvo, ben inteso, ogni diritto ai proprietari di reclamare per lo sgravio delle imposte relative per quanto potesse colpire i loro terreni soggetti alla servitù di rispetto di distanza dal piede degli argini.

Ora essendosi accertato che il conte Barbiellini aveva fatto smuovere il terreno lungo l'arginatura sino all'unghia dell'argine del fiume Po in Comune di Mortizza, non poteva sfuggire alla ascrittagli contravvenzione e per la quale fu condannato colla reclamata sentenza, la quale quindi ingiustamente si oppugnò per violazione dell'articolo 380 della legge 20 marzo 1865, in confronto dell'articolo 168, lett. *f*, della stessa legge, e delle discipline vigenti in provincia di Piacenza di cui nel decreto ducale e regolamento 25 aprile 1821 e correlativa istruzione 23 ottobre 1843.

Non il secondo, imperocchè la più volte citata legge sui lavori pubblici all'articolo 168, lett. *f*, proibisce in termini netti e precisi le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento di terreno, e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi; ed il legislatore nell'adoprarle le parole *smovimento del terreno* ha voluto accennare a qualunque smovimento, sia che esso sia fatto per coltivazione, sia che esso venga fatto in altro modo qualunque anche semplicemente sotto schianto del-

l'erba, essendo troppo evidente che la legge con quella severa disposizione si è preoccupata di provvedere alla saldezza del terreno nelle sponde o scarpe degli argini dei fiumi, torrenti o canali navigabili, ed evitare che anche colla semplice coltivazione si arrechi pregiudizio a quella saldezza che intanto si mantiene in quanto non si tocca la compagine del terreno stesso; giovando poi soprattutto a rafforzare questi concetti il rilievo che la legge volendo riferirsi a smovimento di terreno che implicasse un lavoro profondo ha usato la parola *scavi* per i quali ha prescritto una maggior distanza dal piede degli argini.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

OSSERVAZIONI.

Riassumiamo per maggior chiarezza i motivi del ricorso sia contro l'ordinanza del pretore che rigettò le eccezioni pregiudiziali, sia contro la successiva sentenza che condannò il ricorrente.

Contro l'ordinanza: 1° Violazione degli articoli 378 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, 126 del regolamento per la custodia, difesa e guardia dei fiumi e torrenti del 15 febbraio 1870, n. 5586, 99, 100, 101 del Cod. di proc. pen., e ciò per essersi proceduto non ostante mancasse la prova della preambula istituzione da parte del prefetto di un giudizio amministrativo prescritto dall'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, le cui norme sono tracciate dall'articolo 26 del regolamento 15 febbraio 1870, e quindi il giudizio penale, nella mancanza di quella prova, fosse illegittimo, e perchè, supposto pure che non sia obbligatoria la istituzione di detto giudizio amministrativo, il procedimento penale contro Barbiellini fosse egualmente privo di base giuridica per violazione degli articoli 99, 100, 101 del Cod. di proc. pen., inquantochè innanzi tutto mancasse in processo la denuncia orale o scritta, o meglio il rapporto del prefetto di Piacenza mediante il quale egli avrebbe promosso a senso dell'articolo 168 della legge 20 marzo 1865 l'azione penale: e perchè, in ogni modo, siccome è certo oramai che furono trasmessi al pretore dalla regia procura con una semplice lettera molti verbali di consimili contravvenzioni, tra i quali anche quello concernente il Barbiellini, così sarebbesi promosso senz'altro il giudizio penale da un'autorità che, non essendo il prefetto, era incompetente; e perchè infine se anche esistesse la nota o lettera del prefetto, o venisse prodotta, non potrebbe mai avere i caratteri della denuncia, o meglio del rapporto, a senso dei citati articoli 99, 100, 101 del Cod. di proc. pen.

2° Violazione dell'articolo 122 del regolamento 5 febbraio 1870; perchè dato e non concesso che l'azione penale si ritenga regolarmente promossa, la contravvenzione ascritta al Barbiellini non potrebbe giuridicamente sostenersi, perchè il verbale relativo eretto il 17 dicembre 1891 non esaurisce gli estremi prescritti e voluti dall'articolo 122 del predetto regolamento, non leggendosi in alcuna parte di detto verbale nè il giorno in cui la contravvenzione fu commessa, nè almeno il tempo in cui presumibilmente essa sia seguita.

Contro la sentenza: 1° Falsa applicazione dell'articolo 380 della legge 20 marzo 1865 in rapporto al decreto sovrano e regolamento 25 aprile 1820 riguardanti l'amministrazione delle fabbriche, acque, ecc. negli Stati parmensi, nonchè le istruzioni 23 ottobre 1843 emanate da Maria Luigia già Duchessa di Parma e Piacenza. Si dice:

A norma di tali discipline, e a tenore del disposto dell'articolo 130 del regolamento ducale era interdetto di *seminare, piantare alberi sugli argini, di coltivare le scarpe, di mettervi siepi od ostacoli che possano essere d'impedimento a percorrerli liberamente*, ma nessuna distanza era stabilita dovesse rispettarsi, lasciandola incolta, dall'unghia delle scarpate dell'argine indietro verso i terreni che questo fronteggiavano; ond'è che nessun divieto esisteva alla coltivazione fino a tale limite. Questa disposizione si vede confermata nell'istruzione ducale surricordata.

Di fronte a tale disposizione, la quale nella provincia di Piacenza è tuttora vigente, il pretore erroneamente argomentò, col ritenere che mercè l'articolo 380 della legge 20 marzo 1865 fossero state abrogate le leggi ed i regolamenti preesistenti sulla materia, in confronto dell'articolo 168, lett. f, della predetta legge, dove è detto essere vietato lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro; inquantochè la nuova legge avesse solo abrogato le anteriori discipline nelle disposizioni che in essa non trovino preciso riscontro.

2° Violazione dell'articolo 168 della legge 20 marzo 1865; perchè dato pure che il decreto e regolamento parmense 25 aprile 1821 e le istruzioni 23 ottobre 1843 fossero abrogate dalla legge anzi ricordata, il fatto imputato al ricorrente non esaurirebbe gli estremi della contravvenzione, ed anzi sarebbe un fatto lecito: essendochè la parola smovimento di terreno che si dice vietato dall'articolo 168, lett. f, della legge 20 marzo 1865, implica un lavoro profondo che attiene alla sostanza della cosa, e ne altera lo stato e la condizione, mentre nella specie non si ha che una coltivazione, anzi la continuazione di una coltivazione esistente *ab immemorabile*.

Intorno all'invio del verbale di contravvenzione considerato come richiesta di procedimento da parte del prefetto, v. la sentenza della suprema Corte del 7 luglio 1891 (*Foro it.*, 1891, II, 488).

1928. Per regola generale l'autorità chiamata a provvedere in ultimo grado su di un atto amministrativo contro il quale sia ammesso il ricorso all'autorità superiore in via gerarchica è il Ministero a cui è devoluta la materia controversa (L. sul Cons. di Stato 2 giugno 1889, art. 28; L. sulle op. pubb. 20 marzo 1865, art. 379).

A questa regola deve farsi eccezione nel solo caso in cui il provvedimento rientri nelle attribuzioni riservate al Sovrano per espressa disposizione di legge o di regolamento, e sia quindi concesso il ricorso al re in via gerarchica, che è diverso e distinto dal ricorso al re in via straordinaria.

Il provvedimento ministeriale emanato in base all'art. 379 della legge sulle opere pubbliche ha carattere di provvedimento definitivo, e quindi può ricorrersi contro il medesimo alla Sezione IV^a del Consiglio di Stato (Decisione del Consiglio di Stato, Sezione IV^a, 27 giugno 1890; Sabucchi c. Prefetto di Teramo).

La Sezione, ecc.

Attesochè a sostegno della tesi d'inammissibilità si deduce che il decreto ministeriale del 10 gennaio 1890 non è un provvedimento definitivo, perchè contro il decreto del Ministro è aperto il ricorso in via gerarchica al re, il quale provvede definitivamente.

La proposta deduzione si fonda sopra un inesatto apprezzamento intorno alle funzioni proprie del Governo e quelle dei Ministri.

È noto infatti che il re, in cui si personifica il potere esecutivo e che nomina i funzionarii, istituisce i giudici ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dallo Statuto, è al disopra di tutto l'ordinamento gerarchico dello Stato. Ma è incontroverso pure che il Sovrano nell'esercizio delle funzioni complesse della sovranità agisce per mezzo dei ministri, che da lui ricevono la più alta e immediata delegazione.

Nel potere amministrativo, quindi, ch'è specificazione di uno degli attributi della sovranità, occorre distinguere l'amministrazione riservata al re e quella delegata ai Ministri, poichè in una il Sovrano è capo amministratore dello Stato, nell'altra i Ministri sono agenti supremi; nell'una soltanto il re emana in ultimo grado gerarchico i provvedimenti definitivi; nell'altra i Ministri provvedono definitivamente. E tali considerazioni hanno il loro positivo esplicitamento in tutte le leggi organiche, e specie negli articoli 3 della legge com. e prov., 1 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, 1 della legge sulle Opere pie, e 1 della legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento generale della pubblica istruzione.

In virtù di tali disposizioni è incontestato che i ministri sono gli agenti supremi, i capi delle rispettive Amministrazioni, i quali provvedono definitivamente.

Ma nelle citate leggi organiche vi hanno attribuzioni riservate al Sovrano, delle quali è cenno negli articoli 44, 115 della legge sulle opere pubbliche, 143 e 264 della legge comunale e provinciale.

È superfluo avvertire che il ricorso in via gerarchica diversifica dal ricorso in via straordinaria al re, per il quale ricorso non sono stabiliti termini; ed il re, secondo l'articolo 12 della legge sul Consiglio di Stato, provvede sulla legittimità degli atti di tutta l'amministrazione dello Stato.

Dalle quali premesse è lecito ricavare una norma costante per definire, ai termini dell'articolo 28 della legge del Consiglio di Stato, il carattere se definitivo o no del provvedimento amministrativo; la quale norma si può riassumere nei seguenti termini:

Quando le leggi ed i regolamenti concedono contro un atto amministrativo il diritto di ricorso all'autorità superiore in via gerarchica, per regola generale l'autorità chiamata in ultimo grado a provvedere è il ministro, a cui è attribuita la materia controversa; però in tutti gli altri casi specificamente determinati dalle leggi e dai regolamenti in cui è concesso il diritto di ricorso al re in via gerarchica, il Sovrano soltanto può emanare provvedimenti definitivi.

Ora, siccome per l'articolo 379 della legge sulle opere pubbliche la cognizione dei ricorsi contro i decreti prefettizii è demandata all'autorità superiore, è evidente che il provvedimento definitivo ai termini dell'articolo 28 sopra citato è costituito dal decreto del Ministero, e in conseguenza il ricorso Sabucchi è ammissibile. (*Omissis.*)

Per questi motivi, ecc.

1929. Il solo fatto di avere transitato con un carro sulla riva di un fiume non costituisce contravvenzione all'articolo 168, lettera g, della legge sui lavori pubblici, essendo la riva ben differente dall'argine, di cui è menzione in detto articolo, e non potendosi considerarla sempre ed in ogni caso come un accessorio attinente all'argine (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 13 gennaio 1883; Magherini; *Foro* II, 300).

1930. Se le materie di spurgo di un canale sono gettate oltre l'argine, sia questo o no una strada vicinale, il proprietario del canale deve in ogni caso indennizzare il proprietario dei fondi contermini per la loro temporanea occupazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 9 marzo 1876; *Mon. giur. Ven.* 1876, 277).

1931. Costituisce contravvenzione all'art. 168 della legge sui lavori pubblici non solo la nuova costruzione, ma anche la ricostruzione dalle fondamenta di una casa già esistente.

Le pene di polizia e le multe estensibili a lire 500 comminate dall'art. 378 della legge suddetta non possono applicarsi cumulativamente (Legge 20 marzo 1865, all. f., art. 168 e 378) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 6 giugno 1892; ric. Munasi).

La Corte, ecc.

Attesochè il dott. Luciano Munasi ricorre contro la sentenza del Pretore di Ariano Polesine, 20 aprile 1892, che lo aveva condannato all'ammenda di lire 2 ed alla multa di lire 51 per contravvenzione all'articolo 168, lett. f e g, della legge 20 marzo 1865, per avere demolito una casa, posta sull'argine del fiume Po, e fatto lavori di ricostruzione, alterando lo stato delle opere che vi erano. A fondamento del ricorso produce due motivi.

Attesochè col primo dice esservi violazione ed erronea interpretazione dell'articolo 168, lettera f, g, della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, perchè la legge si riferisce alle fabbriche *ex novo*, cioè alle costruzioni nuove, non già alla ricostruzione di una fabbrica preesistente, che si demolisce perchè vecchia e cadente, ed invoca, a sostegno del suo assunto, avere il Ministero dei lavori pubblici riconosciuto in massima che i riattamenti e le modificazioni sopra le vecchie fondazioni di edifici non sono vietate.

Attesochè questo mezzo non regge. Lo scopo del legislatore, nel vietare che si facciano smovimenti di terreno, fabbriche e scavi in vicinanza alle sponde delle acque pubbliche, è quello di impedire fatti dai quali può esser posto in pericolo il buon regime delle acque stesse. E questo pericolo vi è sia col fare opere nuove, sia col demolire un'opera esistente per ricostruirla dalle fondamenta, quindi un lavoro di ricostruzione *ex novo* è evidentemente contemplato nella proibizione della legge.

Attesochè, ciò stante, avendo il Pretore, con giudizio di fatto incensurabile, ritenuto che il ricorrente demolì una casa vecchia posta ad una distanza minore di quella stabilita dal regolamento della provincia del Polesine, conservato in vigore, per l'articolo 168 della legge sulle opere pubbliche, ed indi si accinse ad una ricostruzione dalle fondamenta, fece giusta ed esatta interpretazione ed applicazione della legge, ravvisando trattarsi di opere vietate dal predetto articolo di legge, inquantochè i lavori fatti non erano semplici riattamenti o modificazioni sopra vecchie fondazioni, nel qual caso sarebbe accettabile l'avviso che vuolsi che abbia emesso il Ministero dei lavori pubblici, ma si esplicavano necessariamente con scavi e movimenti di terra, e costituivano un'opera nuova al posto di quella che prima vi era.

Attesochè il secondo mezzo consiste nella violazione e falsa applicazione dell'articolo 374 di detta legge sulle opere pubbliche, avendo il pretore applicato una doppia pena pecuniaria, l'ammenda e la multa.

Attesochè l'articolo 374, ora citato, stabilisce che le contravvenzioni alle disposizioni di questa legge saranno punite con pene di polizia e con multe che potranno estendersi fino a lire 500, salvo quanto è specialmente disposto nel titolo V riguardo alle contravvenzioni relative alle strade ferrate.

Attesochè l'applicazione simultanea di due pene pecuniarie di indole diversa per un fatto che viola un solo disposto di legge, è contraria al sistema generale tenuto dal legislatore nelle leggi penali.

Ciò stante e dovendosi in materia di reati di mera creazione politica dare alla legge l'interpretazione più ristretta, si ritiene che il legislatore con la locuzione in detto articolo adoperata, abbia voluto indicare in astratto le diverse pene, con le quali, secondo le diversità dei casi, possono essere punite le contravvenzioni alla legge, e non già che vengano applicate cumulativamente per una determinata contravvenzione. Questo concetto si fa manifesto da altre disposizioni della legge stessa, cioè dall'articolo 310, nel quale si dice che le contravvenzioni contenute nel capo quarto, titolo quinto, sono punite con pene di polizia, con ammende e multe; dall'articolo 311, in cui parlasi di pene di polizia; e maggiormente si rileva dall'articolo 375, il quale dicendo che i regolamenti per l'esecuzione della legge potranno *parimenti* contenere la comminazione di pene di polizia e di multe, indica chiaramente la facoltà di prescrivere pene di diversa indole, secondo la minore o maggiore gravità dei fatti, e per ciò indica che alla stregua di questi criterii deve essere interpretato il predetto articolo 374 della legge.

Attesochè, impertanto, il relativo mezzo ha fondamento in diritto, e per ciò la sentenza del Pretore deve porsi nel nulla nella parte che riguarda l'applicazione della pena, ecc.

OSSERVAZIONI.

In senso conforme si pronunciò la stessa Corte colla sentenza 27 aprile 1892 (*Cass. Unica*, III, 805), colla quale la suprema Corte richiamò la sua giurisprudenza in proposito.

1932. Allorchè la legge sui lavori pubblici parla di opere vietate, allude soltanto ai lavori preordinati a conseguire uno scopo

più o meno permanente, e la cui erezione, nel mentre favorisce o tutela l'interesse di colui che li compie, può implicare pregiudizio del pubblico o del privato altrui interesse.

Dalle opere bisogna poi distinguere gli atti vietati, i quali si compiono con una sola azione, e sono anch'essi dalla legge espressamente preveduti e definiti.

Caso in cui si ritenne non concorrere in un deposito di terra lungo la via di un fiume gli estremi dell'opera, di cui all'articolo 169, lettera B, della citata legge (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 1 giugno 1882; Cigliano; *M. Trib. Mil.* 1882, 914).

CAPITOLO II.

STRADE ORDINARIE, FERROVIE E TRAMVIE.

SEZIONE PRIMA.

Strade ordinarie.

§ I. STRADE IN GENERE.

(Strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali.)

SOMMARIO.

- 1933. Strade comunali o provinciali: regolamento per la costruzione e manutenzione; Consiglio e Deputazione provinciale; provvedimenti coattivi; Giunta provinciale amministrativa.
- 1934. Cambiamento di classe di strade: onere della spesa; da quando decorre.
- 1935. Classificazione di strade: competenza amministrativa e giudiziaria.
- 1936. Strada pubblica: mancanza del decreto che la dichiara tale; manutenzione; presunzione.
- 1937. Controversie relative a strade: competenza; provvedimento del Prefetto; trazzere in Sicilia; appartenenza allo Stato.
- 1938. Classificazione delle strade: serve a determinarne la natura, ma non pregiudica la questione di proprietà.
- 1939. Provvedimenti dell'Autorità amministrativa per la occupazione di strade: azione possessoria.
- 1940. Interesse incontestabile di un Comune nella manutenzione di una strada, che, quantunque fuori del suo territorio, dev'essere percorsa tutta intera dagli abitanti del Comune per accedere al capoluogo di Provincia.

1941. Inghiaiamento annuale di strade: costituisce una spesa di manutenzione; ghiaia; deposito sulla strada; opere; significato tecnologico della parola.
1942. Fondo acquistato per la costruzione di una strada attraversata da un acquedotto in parte apparente: non compete al compratore garanzia per evizione.
1943. Preesistenza o no di un acquedotto alla strada: mancanza di prova; presunzione; concetto della strada.
1944. Variazione delle strade pubbliche: opere fatte dallo Stato o Provincia; spese.
1945. Lavori stradali fatti eseguire da un Comune: incompetenza giudiziaria a pronunciare sulla domanda di riduzione *in pristinum* o a dare provvedimenti d'innovazione o modificazione.
1946. Controversia per riduzione *in pristinum* di una strada che si pretende pubblica: il magistrato può nominare un perito per verificare la rottura della strada, prima di risolvere la questione di competenza.
1947. Atti di possesso esercitati anche per lunghissimo tempo sul suolo pubblico da privati: non sono idonei a mutare la sua destinazione.
1948. Aree che fanno parte essenziale della via pubblica: alienazione; art. 22 della legge sui lavori pubblici; inapplicabilità.
1949. Elenco stradale non redatto colle forme prescritte: non può avere efficacia legale.
1950. Terreno acquistato dal demanio in seguito ad espropriazione per unirlo alla strada: non può considerarsi come parte di questa, finchè non sia impiegato a tale scopo; coltivazione di esso nel frattempo; non costituisce contravvenzione stradale.
1951. Classificazione delle strade governative, provinciali e comunali: ha efficacia per queste e non per le strade che, non appartenenti alle dette tre specie, fossero introdotte nell'elenco; proprietà del suolo di una strada vicinale; tre ipotesi.
1952. Strade inutili ad uso pubblico: possono divenire oggetto di proprietà privata.
1953. Decreto reale che respinge un ricorso contro la classificazione delle strade fatta dal Ministero: chiude il procedimento amministrativo.
1954. Proprietarii di fondi laterali ad un tronco di strada, che sebbene si unisca ad altro tronco, non sia l'identica strada: non sono tenuti a concorrere nella spesa di adattamento dell' altro tronco, se non in quanto ne facciano uso.
1955. Concorso dello stato nelle opere stradali d'interesse misto: dev'essere regolato dalla legge del tempo in cui interviene l' approvazione definitiva del progetto dei lavori: art. 99 della legge sui lavori pubblici; applicazione.

1933. Spetta al Consiglio provinciale il formare i regolamenti per la costruzione e manutenzione delle strade comunali e provinciali, ed alla deputazione provinciale, come emanazione dello stesso Consiglio, spetta il vigilare per la loro osservanza.

Le Giunte provinciali amministrative sono chiamate ad interloquire in materia soltanto nel caso che si renda necessario far luogo

a provvedimenti coattivi (L. sulle op. pubb. 20 marzo 1865, art. 24; L. 30 dicembre 1888, art. 66) (Parere del Consiglio di Stato 24 aprile 1891; Ministero dei lavori pubblici).

1934. La data del passaggio d'una strada da una ad altra classe segna la cessazione delle spese a carico della precedente amministrazione ed il cominciamento a carico della nuova (articolo 85 e seguenti della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato F).

Per lo che le spese occorse per opere eseguite anteriormente e tuttora dovute sono a carico dell'ente a cui precedentemente apparteneva la strada, essendo la nuova amministrazione tenuta solo all'osservanza dei contratti continuativi per la manutenzione (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 6 aprile 1891, Ministero dei lavori pubblici e Provincia di Pavia).

OSSERVAZIONI.

In senso conforme opinò il Consiglio di Stato col parere 29 novembre 1882, adottato, Comune di Montalbano Elicona (*Boll. amm.* 1883, pag. 250).

1935. In materia di strade pubbliche le quistioni relative non alla proprietà o al diritto d'indennizzo, ma alla loro classificazione, sono di competenza dell'autorità amministrativa (L. 20 marzo 1865, all. F., art. 20, 378) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, a sezioni riunite, 5 aprile 1891; Ministero dei lavori pubblici c. Comune di Caltanissetta).

OSSERVAZIONI.

In senso conforme decise la stessa Cassazione con le sentenze 28 maggio 1878 (*Foro it.*, Rep. 1878, voce *Strade*, n. 66); 25 aprile 1881 (*id.*, Rep. 1881, stessa voce, n. 28).

Peraltro con decisione del 19 febbraio 1884 la Cassazione di Roma giudicò che ove si tratti di classificazione di vie vicinali e sorga il dubbio se una data strada sia o no materialmente compresa in questo elenco, si rientra nella competenza dell'autorità giudiziaria (*id.*, Rep. 1884, voce suddetta, n. 27).

Infine con altra sentenza del 10 agosto 1888, la stessa Corte suprema sottrasse alla cognizione giudiziaria i legittimi provvedimenti del Prefetto relativi all'ordinamento delle comunicazioni stradali obbligatorie.

Per quel che riguarda poi la competenza o no dell'autorità giudiziaria a decidere questioni possessorie relative a vie pubbliche e vicinali, vedi ancora la sentenza della Cassazione di Roma 22 gennaio 1890 (*Foro it.*, 1890, I, 223, con nota di richiami).

1936. La mancanza del decreto che dichiara pubblica una strada, e il fatto che il proprietario del fondo da essa intersecato

abbia contribuito alla manutenzione, non bastano ad escludere il carattere di strada pubblica, se tale fu sempre ritenuta da tempo immemorabile (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 11 febbraio 1889; Oreglia c. Comune di Campagnano e Ghiosi).

1937. Nelle controversie relative alle opere ed ai lavori pubblici la competenza amministrativa costituisce la regola, ed il ricorso all'autorità giudiziaria ne forma l'eccezione ¹ (art. 378 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, alleg. F).

In materia di strade pubbliche la sola questione di competenza giudiziaria è quella relativa al diritto di proprietà e d'indennizzo, mentre tutte le altre sono riservate all'autorità amministrativa.

Il provvedimento del prefetto col quale si definisce se una *trazzera* sia permanentemente destinata ad uso pubblico demaniale e se ne ordina la rivendicazione, quando riveste le forme volute dalla legge, essendo diretto a determinare se la strada debba ritenersi classificata tra le comunali ovvero tra quelle d'uso pubblico dello Stato, sfugge alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Secondo il diritto pubblico dell'ex Reame delle Due Sicilie le *trazzere* erano le vie di comunicazione tra i varii Comuni dell'Isola di Sicilia, e tutte senza distinzione appartenevano allo Stato (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, a sezioni riunite, 8 aprile 1891, prefetto di Caltanissetta e Comune di Castrogiovanni).

1938. La classificazione delle strade, fatta per atto dell'autorità amministrativa, serve a determinare la natura delle strade esistenti o da costruirsi, per decidere a chi ne spetta la costruzione o la manutenzione, ma non pregiudica, la quistione di proprietà (*La Legge* 1875, II, 171; Cons. di Stato 23 marzo 1875).

1939. Contro i provvedimenti dell'autorità amministrativa per la occupazione delle strade pubbliche non compete azione possessoria (*La Legge* 1877, II, 148, C. C. di Napoli, 7 dicembre 1876; Spano c. Municipio di Reggio).

1940. Non si può contestare l'interesse di un Comune nella manutenzione di una strada che, quantunque fuori del suo territorio, deve percorrerla tutta intera dagli abitanti del Comune per accedere al capoluogo di provincia, ed in parte per accedere alla stazione ferroviaria più vicina.

¹ Vedi Rass. Amm., anno 1890, pag. 116 e 1891 pag. 87.

Ed i rapporti del Comune col capoluogo di circondario, asseriti prevalenti, potranno bensì indurre ad una modificazione, ma non valgono ad esonerarlo dal dover partecipare al Consorzio per la manutenzione della strada in una proporzionata misura (*La Legge* 1878, II, 34, Cons. di Stato 29 dicembre 1875).

1941. L'inghiaimento annuale di strade costituisce una spesa di manutenzione e quindi di esercizio.

Il fatto di unire e depositare la ghiaia sulle strade, finché non è consumata col distendervisi, forma soltanto una provvista di materiali per l'inghiaimento.

Il significato della parola *opere* non fu usato dalla legge sui lavori pubblici nel senso generico, ma nello speciale tecnologico e proprio del linguaggio economico industriale, e non intendesi per un'azione qualunque umana o per una cosa fatta o da farsi giusta il significato comune, ma per la costruzione od esecuzione di un dato completo lavoro in base di progetto o disegno.

Le somministrazioni o provviste di materiali, non sono che un mezzo dell'opera, mentre questa abbraccia tutto, ed è il risultato complessivo e finale di un determinato progetto di costruzione o simili (*La Legge* 133, XIV, Trib. civ. e corr. di Reggio Emilia, 11 settembre 1873; Ministero dei lavori pubblici c. Provincia di Reggio Emilia).

1942. Non compete al compratore garanzia per evizione, se il fondo acquistato per la costruzione di una strada sia attraversato da un acquedotto in parte apparente, la esistenza del quale non dichiarata nel contratto obblighi lo acquirente ad eseguire nella costruzione della strada le opere necessarie ad impedire qualunque danno al canale (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 29 novembre 1887; Municipio di Castellammare contro Vanacore).

1943. In mancanza di prova della preesistenza o no di un acquedotto ad una strada, si deve presumere la preesistenza di questa a quello.

Nel concetto della strada, di cui all'articolo 34 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici non si può ritenere compreso quello pure del ponte, espressamente contemplato nell'articolo stesso.

Quindi per l'esonerazione del proprietario dell'acquedotto dalle spese di manutenzione del ponte, non basta provare, a senso dell'articolo stesso che quello preesistesse a questo, e che al posto

di questo si trovasse per lo innanzi un guado; ma si deve dimostrare che l'acquedotto preesistesse alla strada (Sentenza della Corte d'Appello di Milano 24 aprile 1877; Comune di Gaggiani c. Morosini; *M. Trib. Mil.* 1877, 696).

1944. Unico è il principio regolatore delle leggi 30 marzo 1862 e 21 aprile 1865 (sulla rete di strade nazionali in Sicilia), relativamente all'indole ed alla variazione delle pubbliche strade, quello, cioè, che le opere fattesi nel mentre l'ente (Stato o Provincia) se ne fosse trovato nel possesso, sullo stesso dovessero gravare (Sentenza della Corte d'Appello di Catania 28 ottobre 1878; Prefetto di Siracusa c. Landolina Interlandi; *Giur. Cat.* 1879, 189).

1945. È incompetente l'autorità giudiziaria a pronunziare sulla domanda di riduzione *in pristinum*, trattandosi di lavori stradali fatti eseguire da un Comune in dipendenza di un provvedimento amministrativo.

È del pari incompetente a dare provvedimenti che innovino, o modifichino l'opera di costruzione.

Nè basta a rendere competente l'autorità giudiziaria il dedurre, che nella esecuzione dei lavori non fu osservato il disegno dell'opera stradale approvato dal Prefetto, giacchè il sindacare della opportunità o necessità delle variazioni o modificazioni fatte nella esecuzione, rientra nella competenza dello stesso potere amministrativo, che avendo ordinata l'opera pubblica, può solo ingerirsi nella esecuzione della medesima (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 9 dicembre 1880; Amatori c. Comune di Maiolati; *Corte S. Roma* 1881, 63; *Gazz. Proc.* XVI, 108; *La Legge* 1881, I, 653; *Annali* 1881, p. sp., 128).

— È incompetente l'autorità giudiziaria a ordinare lavori che portino innovazione all'opera di costruzione stradale (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 16 giugno 1884; Galdieri c. Provincia di Terra di Lavoro; *Annali* 1884, p. sp., 129; *Bollettino* 1884, 516).

1946. Eccepita la competenza dell'autorità giudiziaria in controversia per riduzione *in pristinum* di una strada che si pretende pubblica, è lecito al magistrato ordinario disporre la nomina di un perito coll'incarico di verificare di che natura sia la strada in disputa, prima di risolvere la questione di competenza (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 21 luglio 1881; Bello c. Papaleo; *Corte S. Roma* 1881, 1119).

1947. Gli atti di possesso esercitati anche per lunghissimo tempo dai privati sul suolo pubblico si riguardano come abusivi ed arbitrarii e non sono idonei giammai ad immutare la sua destinazione, o a trasferirne il dominio nei privati (Sentenza della Corte d'Appello di Firenze 12 settembre 1876; *Annali* 1876, 447).

1948. Quando si tratta di aree che fanno parte essenziale della via pubblica e della loro alienazione, non può ricevere applicazione l'articolo 22 della legge sui lavori pubblici (Parere del Consiglio di Stato 22 aprile 1882; Comune di Veroli; *R. Amm.* 1882, 919).

1949. Un elenco stradale sebbene ordinato dall'autorità amministrativa, ma non redatto colle forme prescritte dalla legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, non può godere dell'efficacia legale da essa attribuita (Sentenza della Corte d'Appello di Catania 17 novembre 1882; Gargallo c. Finanze; *Giur. Cat.* 1882, 233).

1950. Non può considerarsi come parte della strada pubblica e nemmeno reliquato stradale, assimilabile alla strada, nè parte di essa, per gli effetti amministrativi della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, il terreno acquistato dal demanio in seguito ad espropriazione per unirlo alla strada, quando non sia ancora stato impiegato a tale scopo; e la coltivazione di esso nel frattempo per parte dei privati non costituisce contravvenzione al regolamento stradale (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 24 gennaio 1883; Pubbl. Minist. c. Cerbai Anania; *Riv. Pen.* XVII, 350).

1951. La legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, allegato *F*, stabiliva che entro un dato termine fossero fatti gli elenchi delle strade *governative, provinciali e comunali*, e nulla prescriveva, in proposito, per le vicinali in ordine alla cui proprietà nulla pure ebbe a dire, mentre, ne parlò per le altre tre specie di strade.

Se la classificazione fatta in tal modo per le vie *governative, provinciali e comunali* ha un'efficacia tutta propria nella soggetta materia, non può averla però per le strade che non appartengono alle surriferite tre specie, e che, fuori del prescritto della legge, siano state introdotte nell'elenco.

La proprietà del suolo di una strada vicinale può spettare o al Comune con diritto di servitù degli utenti, od al Comune ed utenti insieme, od ai soli utenti col carico di pubblica servitù.

Ciascuna di tali tre ipotesi dà luogo a diversi rapporti e conseguenze giuridiche (Sentenza del Tribunale di Bologna 17 marzo 1883; Testi c. Comune di Crevalcore; *R. Giur. Bol.* 1883, 105).

1952. Le strade, pur vero che uno spazio conteso fosse stato un tempo occupato dalla strada, quando si rendono inutili ad uso pubblico possono ben divenire obbietto di proprietà privata (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 24 gennaio 1884; Pellegrini c. Zoppoli; *Gazz. Proc.* XXIX, 6; *La Legge* 1884, I, 630; *G. Pret.* 1884, 389).

1953. Il decreto reale che respinge un ricorso del Consiglio provinciale contro la classificazione delle strade fatta dal Ministero dei lavori pubblici, chiude il procedimento amministrativo prescritto dalla legge, ed è senza altro esecutivo.

Per conseguenza, ogni rinnovazione dello stesso ricorso è a ritenersi priva di fondamento, e il Prefetto non esce dai limiti delle proprie competenze, se, nel caso, annulla la deliberazione colla quale la rinnovazione stessa è autorizzata (*La Legge* 277, XII, Par. del Cons. di Stato, 27 agosto 1872; Deputazione provinciale di Udine c. Prefetto di Udine).

1954. I proprietari di fondi laterali ad un tronco di strada, che sebbene si unisca ad altro tronco, non sia l'identica strada nè per carattere, nè per destinazione, nè per denominazione, non sono tenuti a concorrere nella spesa di adattamento dell'altro tronco se non in quanto ne facciano pur essi uso, ed in proporzione dell'uso medesimo; non potendo la situazione de' loro beni in mancanza della accennata identità costituirli obbligati per legge (*La Legge* 376, I).

1955. Il concorso dello Stato nelle opere stradali d'interesse misto deve essere regolato dalla legge vigente al tempo in cui interviene la approvazione definitiva del progetto dei lavori.

La disposizione dell'articolo 99 della legge sui lavori pubblici relativa al concorso dello Stato nelle spese pei lavori che interessano l'abitato di un Comune, quando le spese sono sproporzionate alla possibilità del Comune, si applica quando tutta la spesa dovrebbe gravare sul Comune, non quando una parte di essa per altri ragioni deve gravare sullo Stato (*La Legge* 133, X, Consiglio di Stato, 18 febbraio 1870; Quesito del Ministero dei lavori pubblici).

§ 2. STRADE NAZIONALI.

SOMMARIO.

1956. Cauzione per l'appalto di manutenzione di strada nazionale: non può essere minore del decimo del valore dell'opera.
1957. Strade che attraversano la catena principale delle Alpi: rimangono nazionali anche dopo una ferrovia; eccezione.
1958. L'art. 35 della legge sui lavori pubblici si riferisce solo al caso di vero trasporto e non al caso di formazione di un nuovo tronco di strada attraversante un canale preesistente: proprietario del canale; nuovo ponte; obbligo di costruirlo e mantenerlo quando cessi ogni obbligo relativo al vecchio ponte.
1959. Comune che si obbligò per dato numero di anni a concorrere con una annua somma alla costruzione di una strada nazionale, esprimendo il desiderio che ne venisse sollecitata la esecuzione: costruzione eseguita in parte; il Comune non può sottrarsi alla promessa contribuzione sotto pretesto della mancata sollecitudine.
1960. Apertura ad uso pubblico di una ferrovia nella direzione di una strada nazionale: questa diviene provinciale.

1956. La cauzione per l'appalto di manutenzione di strada nazionale non può mai essere minore del decimo del valore dell'opera appaltata, giusta il disposto delle prescrizioni del capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici dello Stato (*La Legge* 1877, II, 117, Cons. di Stato, 19 novembre 1875).

1957. L'eccezione per cui rimangono nazionali, anche dopo la ferrovia, le strade che attraversano la catena principale delle Alpi, non si estende ai tronchi che ne percorrono solo i contraforti (Parere del Consiglio di Stato 15 dicembre 1875; *Foro* 1876, III, 103).

1958. L'articolo 35 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici si riferisce soltanto al caso di vero *trasporto*, il quale si verifica quando, creato il nuovo tratto di strada, cessa l'antico, e non già al caso di formazione di un nuovo tronco di strada attraversante un canale preesistente, contemplato invece dall'art. 32 di detta legge.

Ai termini dello stesso articolo 35, il proprietario del canale non può essere obbligato nè a sostenere le spese di ricostruzione e manutenzione del nuovo e del vecchio ponte ad un tempo, nè ad assumere la nuova obbligazione in luogo e vece della precedente; egli può soltanto venire assoggettato al peso di costruire e mantenere il nuovo ponte quando cessi in lui ogni obbligazione

relativamente al vecchio (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 10 marzo 1882; Provincia di Novara c. Rocca, Saporiti; *M. Trib. Mil.* 1882, 457; *R. Amm.* 1882, 434; *Bollettino* 1882, 467; *Cass. Tor.* 1882, I, 195).

1959. Il Comune che si obbligò per dato numero di anni a concorrere con un'annua somma alla costruzione d'una strada nazionale non altro esprimendo, quanto al lavoro, se non che il desiderio che l'esecuzione dell'opera fosse il più sollecitamente possibile intrapresa, e che di fatto sborsò la somma annuale per alcuni anni, mentre lo Stato imprese, ed in parte esegui, la costruzione, non può sottrarsi alla promessa contribuzione sotto pretesto che l'opera non proceda così sollecita come vorrebbe e neppure allegando, senza più, d'essere scarso di mezzi.

A ragione perciò la Deputazione provinciale (ora Giunta provinciale amministrativa) può stanziare in bilancio a carico del Comune la spesa, rifiutandovisi questo (*La Legge* 59, VII, Consiglio di Stato, 14 novembre 1866; ric. Comune di Bobbio).

1960. Quando nella direzione di una strada nazionale venga aperta ad uso del pubblico una via ferrata, la prima non diviene provinciale, ai termini dell'articolo 11 della legge 20 marzo 1865, allegato F, per effetto di convenzione o di cessione, ma direttamente e per virtù di legge; e perciò, verificatosi tal fatto, lo Stato resta estraneo ad ogni questione passata, presente e futura (*La Legge* 167, XII, C. C. di Torino, 16 febbraio 1872; Provincia di Genova c. Ministero dei lavori pubblici).

§ 3. STRADE PROVINCIALI.

SOMMARIO.

a) Caratteri e condizioni delle strade provinciali, ecc.

Classificazione.

- 1961. Carattere provinciale di una strada: sistemazione; termine.
- 1962. Condizioni per le quali una strada possa dichiararsi provinciale: sono tassativamente stabilite dalla legge.
- 1963. Tratto di strada provinciale che costeggia appena la parte esterna dell'abitato di un Comune: è provinciale; inapplicabilità dell'art. 22 della legge sui lavori pubblici.
- 1964. Non basta che una strada metta capo ad una strada provinciale della Provincia finitima per classificarla tra le provinciali: strada che unisce un porto di mare al capoluogo della provincia, ecc.; strada che abbia i ca-

- ratteri di provinciale; non può essere cancellata dall'elenco, quantunque presenti i requisiti delle strade obbligatorie pei Comuni, ecc.
1965. Linea stradale che mette capo a diverse stazioni ferroviarie ed ha molta importanza per le relazioni commerciali di una parte notevole di una Provincia: ha tutte le condizioni per essere classificata fra le strade provinciali.
1966. Questione se per l'attuazione di una ferrovia una strada nazionale si sia o no legittimamente posta nell'elenco delle strade provinciali: è di competenza amministrativa; questione se la spesa occorsa per il compimento di una strada si sia bene o no ripartita tra le varie Province; è di competenza giudiziaria.
1967. Errore commesso nell'elenco delle strade annoverando fra quelle nazionali una strada che doveva stare fra le strade provinciali: correzione; basta un semplice provvedimento amministrativo.
1968. Consorzio obbligatorio fra Province per opere stradali: necessità di una legge.
1969. Strada che non mette in comunicazione il capoluogo del Circondario con uno dei porti marittimi più importanti e che non può giovare agli interessi commerciali della Provincia, ma solo a quelli di due Comuni: non può comprendersi fra le strade provinciali.
1970. Causa che possa indurre a modificare l'elenco delle strade provinciali: dev'essere nei singoli casi riconosciuta nei modi legali.
1971. Costituzione di nuova Provincia col territorio aggregato delle Province circostanti: strade per queste precedentemente disposte, rimangono a carico della nuova Provincia.
1972. Dichiarazione della provincialità di una strada: dev'essere fatta senza riserve.
1973. I Distretti veneti non sono i Circondarii di cui parla l'art. 13 della legge sui lavori pubblici: però alcuni dei capiluoghi dei Distretti veneti rappresentano i subcentri principali del territorio provinciale e corrispondono ai capiluoghi dei Circondarii del rimanente del Regno.
- 1974 e 1976. Affinchè una strada possa essere classificata fra quelle provinciali non è sufficiente che vi sia l'interesse di più Comuni: occorre l'interesse generale di tutta o della maggior parte della Provincia.
1975. Ritardo apportato nel fare la classificazione delle strade, per cui continuano ad essere annoverate tra le strade provinciali alcune di quelle che saranno dichiarate comunali: deputazioni delle Province meridionali; non possono pretendere il concorso dei Comuni nella spesa col sistema dei ratizzi.
- 1976 e 1974. Una strada non può classificarsi tra quelle provinciali, quando non faccia capo o ad una ferrovia o ad una strada nazionale o almeno ad un capoluogo di Circondario della Provincia: tale strada sta a carico dei Comuni consorziati.
1977. Strada non iscritta nell'elenco di quelle provinciali: resta sempre nel novero delle strade comunali.
1978. Classificazione delle strade provinciali: attribuzioni del Governo.
1979. Modificazione degli elenchi delle strade provinciali: deliberazione del Consiglio provinciale; giustizia amministrativa.

b) *Costruzione, ricostruzione, rettificazione, sistemazione
e manutenzione delle strade provinciali.*

*Spese.*¹

1980. Costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali: competenza; misure coattive.
1981. Strade che vengono a variare di classe passando dallo Stato ad una Provincia: questa non può rivolgersi contro quello pei danni di cui sia in forza del contratto responsabile l'appaltatore della manutenzione.
1982. Riordinamento di una strada provinciale: il danneggiato ha azione contro l'impresario se questi si è nel capitolato obbligato alle indennità che i terzi giustamente reclamassero.
1983. Ricostruzione di un ponte che fa parte di una strada provinciale: miglioramento della comunicazione con una strada nazionale; non è titolo sufficiente al concorso dello Stato.
1984. Provincia: non è tenuta a soddisfare i debiti per la costruzione di una strada provinciale, anche dopo che sia divenuta nazionale.
1985. Titolo di *provinciale* accordato ad una strada per la sola manutenzione: non esonera il Comune dal debito contratto per la sua costruzione.
1986. Concorso nella spesa di costruzione delle strade provinciali di terza serie: Comune; non può provvedervi colla sola prestazione d'opera.
1987. Strada che da nazionale passa provinciale: pietrisco consegnato alla Provincia; dev'essere da questa pagato all'appaltatore; capistrada non a regola d'arte al tempo della consegna; spese di riduzione; sono a carico della Provincia.
1988. Legge 23 ottobre 1859 che attribui allo Stato l'amministrazione di tutte le strade che prima erano mantenute dalle divisioni amministrative: non gli impose l'obbligo generico di mantenere le dette strade e di compiere quelle occorrenti; legge 20 marzo 1865 colla quale l'amministrazione di tali strade ritornò alle Provincie; queste non possono reclamare allo Stato il rimborso dei fondi incassati da esso dalle divisioni amministrative, per non avere eseguito le opere speciali alle quali erano stati da quelle destinati.
1989. Legge 23 ottobre 1859: nel rendere nazionali le strade provinciali ivi indicate pose a carico dello Stato tutte le somme prese a mutuo dalle Provincie e impiegate in opere stradali; quest'onere non venne meno colla legge 20 marzo 1865, alleg. F.
1990. Provincie napoletane: decreto 18 marzo 1852; concorso al mantenimento del corpo degli ingegneri del Genio civile; cessò colla legge 20 marzo 1865, alleg. F.
1991. Spese per le strade provinciali nel Veneto: sono a carico delle Provincie dal 1° gennaio 1867 e gli elenchi di dette strade sono retroattivi a tale epoca.

¹ Vedi anche sopra la lettera a.

1992. Spesa per la costruzione di un ponte sopra strada nazionale divenuta provinciale: Province venete; deve sopportarsi dalla Provincia.
1993. Spesa di manutenzione delle strade provinciali: sono a carico della Provincia; spese di manutenzione di una strada comunale dichiarata provinciale; sono a carico della Provincia dalla data del decreto reale di classificazione, non dalla sua notificazione alla Provincia.
1994. Opere nell'interno di un Comune occorrenti per sistemare la strada provinciale: spesa a carico del Comune.
1995. Tratto di strada provinciale che costeggia appena la parte esterna dell'abitato di un Comune: non può porsi a carico del Comune e deve ritenersi come provinciale.
1996. Rettificazione e sistemazione di tratti di strade provinciali già aperti o in esercizio prima della legge che le dichiara di serie.
1997. Decreto 15 aprile 1852 per la costruzione delle strade interprovinciali di Sicilia: tassa del tre per cento; non era consorziale; Stato; azione d'indebito contro quelle Province che abbiano riscosso di più.
1998. Consegna per errore ad una Provincia di un tratto di strada appartenente ad un'altra: spese di manutenzione; rimborso; competenza giudiziaria; le strade, come cose di uso pubblico, non sono beni patrimoniali nè dei Comuni, nè delle Province.
1999. Regolamenti pel buon governo delle strade provinciali: contravvenzioni ad essi; competenza.

1961. Non si può mettere in controversia il carattere provinciale di una strada la quale serve a congiungere tre Comuni, a mettere in comunicazione una importante zona di territorio col capoluogo della Provincia, ed a favorire il commercio tra due Province.

I Consigli provinciali possono revocare le precedenti deliberazioni, quando queste non hanno carattere contrattuale in rapporto ai terzi.

Sebbene la sistemazione delle strade provinciali sia a carico delle Province, nessuna disposizione legislativa le obbliga a farlo in un dato termine, salvo che non si tratti di riparazioni o di restauri (Parere del Consiglio di Stato 7 agosto 1889, adottato, Provincia di Milano).

OSSERVAZIONI.

Quanto alla seconda parte di questa massima giova avvertire che vale anche per le deliberazioni provinciali lo stesso principio adottato dalla giurisprudenza per le deliberazioni comunali (Vedi *Man.* 1889, p. 60, 220, 369 e note ivi).

1962. Le condizioni per le quali una strada possa dichiararsi provinciale sono tassativamente stabilite dalla legge.

È quindi revocabile il decreto reale che in mancanza di tali condizioni abbia ritenuta una strada compresa nella categoria delle provinciali (*La Legge* 1877, II, 391, Cons. di Stato 23 dicembre 1876).

1963. Quando un tratto di strada provinciale costeggia appena la parte esterna dell'abitato di un Comune, ed è sostenuto in molta parte da opere dispendiose, si deve considerarlo come provinciale senza che si possa applicare l'articolo 22 della legge sulle opere pubbliche (Parere del Consiglio di Stato 9 settembre 1876; *La Legge* 1877, II, 233).

1964. Se in una Provincia passa già una strada nazionale, che serve alle comunicazioni della massima parte della stessa Provincia con la confinante, non deve ammettersi fra le provinciali la strada, che mette in comunicazione il resto del territorio colla medesima Provincia contermina.

Non basta che una strada metta capo ad una strada provinciale della Provincia finitima per classificarla tra le provinciali.

Deve essere invece compresa fra le provinciali quella strada che unisce un porto di mare al capoluogo della provincia.

E per contrario, non vanno ammesse fra le provinciali due strade che servono alle medesime comunicazioni; ma, quando ne abbiano i caratteri, solo una delle due.

Una strada, che abbia davvero i caratteri di provinciale, non può essere cancellata dal relativo elenco, quantunque presenti i requisiti delle strade obbligatorie nei Comuni, da essa legati fra loro.

Mancando i mezzi coercitivi per obbligare le Provincie a costruire una strada ritenuta necessaria, occorre provvedervi per legge (*La Legge* 1876, II, 33, Cons. di Stato 11 giugno 1875).

1965. Quando una linea stradale mette capo a diverse stazioni ferroviarie, attraversa parecchie strade provinciali, ed ha molta importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole di una parte notevole di una Provincia, ha tutte le condizioni per essere classificata fra le provinciali, a senso dell'articolo 13, lettera D, della legge sui lavori pubblici (*La Legge* 1876, II, 146, Cons. di Stato, 28 luglio 1875).

1966. La questione se per l'attuazione di una ferrovia una strada nazionale si sia, o no, legittimamente posta nell'elenco delle strade provinciali, è di competenza dell'autorità amministrativa.

La questione invece, se la spesa occorsa per il compimento di una strada, si sia ripartita, o no, in giusta misura tra le varie

Province è di competenza dell'autorità giudiziaria (*La Legge* 1875, II, 303, Cons. di Stato 3 luglio 1875; Deput. prov. di Modena c. Ministero dei lavori pubblici).

1967. A correggere l'errore commesso nell'elenco prescritto dall'articolo 12 della legge del 1865, annoverando fra quelle nazionali una strada che, a norma dell'articolo 11 della stessa legge, doveva stare fra le strade provinciali, basta un semplice provvedimento ministeriale, con cui più che sei mesi prima si avverta la provincia interessata che dal primo dì dell'anno seguente l'anzidetta strada resterà a carico di lei; massime quando avendo quella provincia reclamato contro tale provvedimento, un decreto reale abbia respinto il reclamo (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 8 luglio 1878; Ministero dei lavori pubblici c. Provincia di Caserta; *Gazz. Proc.* XIV, 16).

1968. La locuzione a norma della legge, di cui all'articolo 37 della legge sui lavori pubblici, non si riferisce ad una legge generale esistente, ma ad una legge speciale da farsi (Legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, art. 37).

Quindi alla istituzione di un consorzio obbligatorio fra provincie per opere stradali occorre un'apposita legge (Parere del Consiglio di Stato 28 dicembre 1887; Deputazione provinciale di Roma).

La sezione, ecc.

Ritenuto, che essendo quasi ultimata la costruzione della strada tiberina, l'amministrazione provinciale di Roma fece pratiche presso quella dell'Umbria, perchè avesse aderito a far parte di un consorzio interprovinciale per la costruzione di un ponte sul Tevere destinato a collegare la detta strada tiberina, in provincia di Roma, con la strada ternana in provincia di Perugia, creando così una diretta e sicura comunicazione fra due zone estese di dette provincie separate dal fiume;

Che la deputazione di Perugia non aderì alla domanda, sostenendo che la provincia avea già provveduto a tutte quelle opere di cui la legge le faceva obbligo, e che nella esecuzione del progettato Ponte non avea tale interesse da giustificare un onere assai grave da imporre ai contribuenti, ecc.

Per questi motivi, ecc.

OSSERVAZIONI.

Nello stesso senso vedasi l'altro parere del Consiglio di Stato 12 febbraio 1870, relativo alla spesa del ponte sul Ticino fra Vigevano e Milano (*Genio civile*, 1870, 342; *Annali delle strade com. obblig.*, 1879, 33; *Manuale amm.*, 1870, 335), nonchè un articolo dell'avv. Vetreri, *Dei consorsi per le opere sulle strade provinciali* (*La Legge*, 1883, II, 89).

1869. Una strada che non mette in comunicazione il capoluogo del circondario con uno dei porti marittimi più importanti e che non può giovare agli interessi agricoli e commerciali della provincia o della maggior parte di questa, ma solo a quelli di due Comuni non può comprendersi nella categoria delle strade provinciali nè pel paragrafo *c*, nè pel paragrafo *d* dell'articolo 13 della legge sui lavori pubblici (Parere del Consiglio di Stato 23 dicembre 1876; *La Legge* 1877, II, 391; *Giur. Cons. St.* II, 704).

1970. Qualunque sia la causa che possa indurre a modificare l'elenco delle strade provinciali, essa dev'essere nei singoli casi riconosciuta nei modi e termini indicati nell'articolo 14 della legge 20 Marzo 1865, allegato *F* (Parere del Consiglio di Stato 27 Dicembre 1879; Provincia di Rovigo Adria; *La Legge* 1880, II, 309; *Cons. Amm.* 1880, 539).

1971. Quando si costituisce una nuova provincia col territorio aggregato delle provincie circostanti, le strade per queste già precedentemente disposte rimangono a carico della nuova provincia, in ragione dell'utile ottenuto (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 15 Novembre 1881; Finanze c. Provincie di Molise, Avellino, Benevento e Caserta; *G. Trib. Nap.* XXX, 737; *La Legge* 1882, I, 263).

1972. La dichiarazione della provincialità di una strada e la inclusione di essa nell'elenco delle strade provinciali che deve essere formato dal Consiglio provinciale deve essere fatta in modo definitivo e senza riserve.

La disposizione di legge per la quale nel caso in cui sia aperta una strada ferrata scorrente nella stessa direzione di una strada nazionale a ruote, questa diventa provinciale, non si applica alle strade provinciali, le quali non divengono *ipso facto* comunali se non si apre una strada ferrata che vada nello stesso senso.

Non può dunque farsi questa riserva nel comprendere una strada nell'elenco delle strade provinciali (*La Legge* 58, X, Nota del Ministero dei lavori pubblici al Prefetto di Mantova 20 dicembre 1869).

1973. I distretti veneti non sono i circondarii di cui parla l'articolo 13 della legge sui lavori pubblici e per conseguenza applicando le disposizioni di detto articolo alla classificazione delle strade in una Provincia veneta non si può pretendere di dichiarare senz'altro provinciali tutte le strade che servono a collegare i capiluoghi di distretto con quello della Provincia. È però fuori di

dubbio che alcuni dei capi-luoghi dei distretti veneti rappresentano i subcentri principali del territorio provinciale e corrispondono ai capi-luoghi dei circondarii del rimanente del regno: per cui le comunicazioni fra questi subcentri ed il capo-luogo della Provincia, soddisfacendo sostanzialmente allo stesso interesse provinciale, hanno la stessa importanza di quelle, che collegarono altrove i capi-luoghi di circondario, propriamente detti, col capo-luogo della Provincia.

Il dire non esservi in una Provincia strade aventi carattere di importanza provinciale, perchè la circoscrizione interna di esso è rimasta ancora per distretti, è un far dipendere da una circoscrizione mutabile ed artificiale interessi stabili e inerenti alla natura e configurazione del territorio ed al modo come la popolazione vi è distribuita.

Egli è appunto a questi interessi che si volle provvedere con la promulgazione della legge relativa ad una classificazione delle strade nel Veneto anche senza attendere un cambiamento di circoscrizione, e questo scopo non sarebbe raggiunto se l'ostacolo dei nomi prevalesse alla ragione delle cose (*La Legge*, XIV, Decreto reale 13 ottobre 1873).

1974. Affinchè una strada possa essere classificata fra quelle provinciali non è sufficiente che vi sia l'interesse di più Comuni, quando non è del pari dimostrato che essa strada abbia o possa acquistare molta importanza per l'interesse generale della Provincia o per la maggior parte di essa.

Invece potrà uno dei Comuni promuovere la formazione di un Consorzio per la manutenzione di una strada fra i Comuni interessati (*La Legge* 1876, II, 74, Cons. di Stato, 15 giugno 1875).

1975. Se il ritardo apportato nel fare la classificazione delle strade ai termini degli articoli 14 e 15 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865 ha prodotto la conseguenza che continuino ad essere annoverate tra le strade provinciali alcune di quelle che saranno dichiarate comunali; non possono tuttavia le Deputazioni delle Province meridionali pretendere il concorso dei Comuni nella spesa mediante il sistema dei ratizzi colà una volta in vigore e che ha cessato fino del 1° gennaio 1866 (*La Legge*, 114, VI, Cons. di Stato, 13 marzo 1866; ric. Deputazione provinciale di Bari c. Decreto del Prefetto).

1976. Una strada non può classificarsi tra quelle provinciali, a senso dell'articolo 13 della legge sulle opere pubbliche, quando

non faccia capo nè ad una ferrovia, nè ad una strada nazionale, o almeno ad un capoluogo di circondario della Provincia.

La stessa strada sta, conseguentemente, a carico dei Comuni interessati, riuniti in consorzio, sebbene la Provincia accordi sussidi e prometta, dopo la sua sistemazione, di provvedere alla perpetua manutenzione (*La Legge* 109, XII, Regio decreto, 30 ottobre 1871; Comuni di Praduro e Sasso c. Deputazione provinciale di Bologna).

1977. Una strada che non risulta inscritta nell'elenco delle strade provinciali, rimane sempre nel novero di quelle comunali, quantunque il Consiglio provinciale abbia per un momento pensato di farne eseguire la costruzione a spese della Provincia (*La Legge* 176, XIV, Decreto del Ministero dei lavori pubblici, 21 dicembre 1873).

1978. Per l'articolo 14 della Legge sui lavori pubblici, la facoltà del Governo non è ristretta all'approvazione della classificazione di una strada fra quelle provinciali, solamente quando il Consiglio provinciale l'abbia già deliberata (artic. 14 della Legge sui lavori pubblici), ma il solo vincolo che dal detto articolo viene imposto al Governo si è che *nessuna variazione possa essere approvata senzachè sia stata prima comunicata al Consiglio provinciale per averne il parere*; la qual cosa anzi implica in modo non dubbio che il Governo possa tanto ricusare la classificazione di una strada ritenuta provinciale, quanto *approvarla di sua iniziativa*, allorchè il Consiglio stesso l'abbia indebitamente esclusa (Parere del Consiglio di Stato approvato nell'adunanza generale del 29 maggio del 1886).

1979. Non si possono modificare gli elenchi delle strade provinciali se non colle stesse formalità prescritte per la loro formazione.

Quindi come condizione preliminare è necessaria una deliberazione del Consiglio provinciale, la quale deve pubblicarsi in tutti i Comuni della provincia.

Se il Consiglio provinciale si rifiuta di prendere tale deliberazione, la Giunta amministrativa può sostituirsi al medesimo, deliberare in sua vece, pubblicare la sua deliberazione e promuovere poi il relativo regio decreto.

È ammesso il ricorso in merito innanzi alla sezione IV del Consiglio di Stato contro il regio decreto di classificazione definitiva di una strada nell'elenco delle strade provinciali (Decisione

del Consiglio di Stato, Sezione IV, 26 febbraio 1892; Comune di Sedico).

1980. Le funzioni relative alla costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali spettano tuttora al Consiglio provinciale, che le esercita per mezzo dei suoi organi, la deputazione provinciale e l'ufficio tecnico (L. 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, articolo 24; Legge com. e prov. 10 febbraio 1889, articolo 210).

La facoltà invece di prendere in proposito provvedimenti coattivi contro i Comuni e i consorzii negligenti, colla nuova legge com. e prov. è passata alla Giunta amministrativa (Parere del Consiglio di Stato, 29 aprile 1891).

1981. Per le strade che vengano a variare di classe, passando, esempigrazia, dallo Stato ad una Provincia, non è concesso a quest'ultima rivolgersi al primo pei danni di cui sia in forza del contratto responsabile l'appaltatore, ancorchè rimontanti a cause anteriori alla consegna, mentre per l'articolo 88 della Legge del 1865 i contratti stipulati per la manutenzione restano in vigore per tutte le loro conseguenze a carico dell'amministrazione a cui la strada faccia passaggio (sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 8 luglio 1878; Ministero dei lavori pubblici c. Provincia di Caserta; *Gazz. Proc.* XIV, 113).

1982. Chi fu danneggiato pel riordinamento di una strada provinciale ha azione per chiedere l'indennità contro l'impresario, tuttavia che questi, nell'assumere l'impresa dalla Provincia, siasi obbligato espressamente nel capitolato a quelle indennità che da terzi giustamente si fossero reclamate.

Nè l'impresario può proporre in tale caso il suo rilievo dalla Provincia stessa, dappoichè le obbligazioni poste sul capitolato a di lui carico gli sono di ostacolo a chiamare in garanzia la Provincia ed a chiedere l'assolutoria dalla osservanza del giudizio (*La Legge* 294, XIV, C. C. di Torino, 23 dicembre 1873; Zanotti c. Caneparo).

1983. La sola circostanza che per la ricostruzione di un ponte, che fa parte di una strada provinciale, viensi a migliorare la comunicazione con una strada nazionale, non è titolo sufficiente ad invocare il concorso dello Stato (*La Legge* 1876, II, 338, Consiglio di Stato, 24 novembre 1875).

1984. La Provincia non è tenuta a soddisfare i debiti contratti per la costruzione di una strada provinciale, anche dopo che

questa sia divenuta nazionale (*La Legge* 1875, II, 119, C. C. di Napoli, 28 febbraio 1875; Provincia di Teramo c. Demanio).

1985. Il titolo di *provinciale* accordato ad una strada pel solo riguardo della manutenzione, non esonera il Comune dal debito ch'esso contrasse per la sua costruzione (*La Legge*, 273, VII).

1986. Per il concorso della spesa di costruzione delle strade provinciali comprese nelle tre serie non può il Comune provvedere con la sola prestazione d'opera consentita dall'artic. 9 della legge 27 giugno 1869, n. 5147; ma si deve valere anche degli altri mezzi previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 della legge 30 agosto 1868, num. 4163, a forma dello stesso articolo 9 (Parere del Consiglio di Stato 21 gennaio 1882; Comune di Castronovo S. Andrea, *Foro* III, 56).

1987. Se una strada da nazionale passa provinciale, il pietrisco che si trovi consegnato alla provincia, deve essere da questa pagato all'appaltatore.

Se la strada medesima non sia tenuta al tempo della consegna nei capistrada a regola d'arte, le spese di riduzione sono a carico della provincia (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 15 luglio 1881; Provincia di Bari c. Ranieri e Ministero dei lavori pubblici; *Gazz. Proc.* XVI, 401; *La Legge* 1881, II, 661; *Bollettino Amm.* Napoli 1881, 344; *Bollettino* 1882, 12).

1988. La Legge 23 ottobre 1859 che attribuì allo Stato la amministrazione di tutte le strade che prima erano mantenute dalle divisioni amministrative, richiamando nella casse dello Stato tutti i fondi destinati dalle divisioni per spese stradali, non impose allo Stato l'obbligo generico di mantenere le strade predette, e compiere quelle che tuttavia potessero occorrere.

Non rimase quindi lo Stato obbligato a compiere tutte le speciali opere stradali già deliberate dalle divisioni, quantunque a lui fossero devoluti i fondi a tale uopo assegnati da queste, e semprechè pella costruzione di tali opere speciali le divisioni non avessero già assunto impegni cogli appaltatori.

Perciò, ritornata l'amministrazione delle strade alle provincie (già divisioni amministrative) colla legge 20 marzo 1865, allegato F, queste non hanno ragione di avere dallo Stato il rimborso di quei fondi solo perchè la Stato non abbia eseguito le opere speciali alle quali erano stati dalle cessate divisioni destinati.

In virtù della precitata Legge 1859, sono dovuti allo Stato i residui attivi verificatisi nell'esercizio 1859 delle divisioni per

opere stradali, ma non gli sono devoluti i residui attivi del precedente anno 1858 (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 23 Gennaio 1877; Finanze c. Comune di Cuneo; *Giur.* Torino, 1877, 326).

1989. La Legge 23 ottobre 1859, n. 3710, nel rendere nazionali le strade provinciali ivi indicate, pose a carico dello Stato tutte indistintamente le somme prese a mutuo dalle provincie e dalle divisioni amministrative ed impiegate da esse in opere stradali, e non soltanto quelle che determinatamente per far fronte ad opere stradali si fossero mutate.

Quest'onere imposto allo Stato non venne meno per la legge 20 marzo 1865, allegato *F*, che nel rendere di nuovo provinciali quelle strade, regolò diversamente i rapporti tra lo Stato e le provincie circa le spese pei lavori eseguiti od in corso di esecuzione nel periodo di tempo in cui le strade stesse furono a carico del Governo (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 28 giugno 1877; Finanze c. Comune di Pavia; *Giur.* Torino 1877, 643; *G. Trib.* Mil. 1877, 1082).

1990. L'obbligo delle Provincie napoletane nascente dal decreto 18 marzo 1852, pel concorso al mantenimento del corpo degli ingegneri del Genio civile, non cessò che con la pubblicazione della legge 20 marzo 1865, Allegato *F*, non già sino dal 1860 con la pubblicazione dei nuovi ordinamenti e decreti (*La Legge* 239, XIII, C. C. di Napoli, 31 maggio 1873; Deputazione provinciale di Terra di Lavoro c. Ministero dei Lavori pubblici).

1991. Le spese per le strade provinciali nel Veneto sono a carico delle provincie dal 1° gennaio 1867 (in cui andò in vigore il nuovo ordinamento provinciale).

Gli elenchi delle strade provinciali nel Veneto sono retroattivi al 1° gennaio 1867 (Parere del Consiglio di Stato 7 novembre 1877; Comuni di Bassano, Sandrigo, Schiavon, Marostica; *Giur. Cons. St.* III, 24).

1992. L'articolo 174 della legge comunale e provinciale del 1865 (corrispondente all'articolo 203 di quella vigente) relativo alle spese provinciali, tenuto in sospeso nel Veneto e Mantovano per effetto del decreto 2 dicembre 1866, entrò in vigore nelle dette provincie il 1° gennaio 1867, essendosi colle tre leggi del 28 maggio 1867, n. 3717, 3718, 3719 compita l'unificazione delle imposte retroattivamente al primo gennaio di quell'anno.

Quindi la spesa per costruzione, dopo questo giorno, di un ponte, sopra strada nazionale, divenuta provinciale, deve sopportarsi dalla Provincia e non dallo Stato.

A tale conclusione non fa ostacolo il decreto 14 dicembre del 1866, che pubblicando nel Veneto la legge sulle opere pubbliche, ordinò che la classificazione delle strade nazionali dovesse aver effetto, non solo quando le imposte fossero perequate, ma ancora quando fosse stata interamente applicata la legge 20 marzo 1865, il che avvenne nel 1° gennaio 1867, perché il suddetto decreto fu tolto dalla legge 28 maggio 1867, n. 3718, la quale dichiarò che la legge relativa alle spese obbligatorie della provincia era rimasta attivata fino dal 1° gennaio 1867.

Non può opporsi allo Stato, che chiede in accollo il ponte e ne pagò la spesa, la disposizione del paragrafo 1432 del Codice civile austriaco, per la quale non ha azione per indebitto, se allora era incerta la classificazione della strada, se cioè fosse rimasta nazionale o divenuta provinciale (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 9 dicembre 1880; Deputazione Provinciale di Treviso c. Finanze; *Temi Ven.* 1881, 8; *M. Giud. Ven.* 1881, 4; *Cons. Amm.* 1881, 61).

1993. La Deputazione provinciale viola gli articoli 37 della egge sui lavori pubblici e 174 della legge comunale e provinciale (203 di quella del 1889), secondo i quali le spese di manutenzione delle strade provinciali sono a carico della Provincia, e l'art. 14 della legge sui lavori pubblici, secondo il quale le strade provinciali sono quelle comprese nell'elenco di classificazione definitivamente approvato per decreto reale, se stabilisce che le spese di manutenzione di una strada già comunale, poi dichiarata provinciale, non debbono essere a carico della Provincia, se non dalla data della notificazione alla Provincia del regio decreto che classifica la detta strada fra quelle provinciali.

La competenza passiva della Provincia deve decorrere dalla data del decreto stesso, che è l'atto amministrativo che fissò il carattere provinciale della strada, e il punto da cui comincia l'obbligo della Provincia di mantenerla (*La Legge* 340, XI, Decreto reale, 5 febbraio 1871, sul ricorso del Comune di Roana; *La nuova giurisprudenza amministrativa*, 1871, 324).

1994. La spesa per le costruzioni di opere nell'interno d'un Comune, occorrenti per sistemare la strada provinciale (nella specie, costruzione di un ponte), dev' essere sostenuta dal co-

mune e non dalla provincia (L. 20 marzo 1865, all. F., art. 22, 39, 41, 42, 43).

Per equità la provincia può essere chiamata a concorrervi (Parere del Consiglio di Stato, 28 novembre 1888).

OSSERVAZIONI.

Nello stesso senso il Consiglio di Stato opinò coll'altro parere 28 ottobre 1887 (*Foro it.*, 1888, III, 26).

1995. Quando un tratto di strada provinciale costeggia appena la parte esterna dell'abitato di un Comune, ed è sostenuto in molta parte da opera dispendiosa, non può porsi a carico del Comune esigendo spese e oneri, che non troverebbero un compenso corrispondente nel contributo posto dalla legge a carico della Provincia; in questo caso il tratto suddetto si deve considerare come provinciale, senza che si possa applicare l'articolo 22 della legge 20 marzo 1865, sulle opere pubbliche (*La Legge* 1877, II, 233, Cons. di Stato, 9 settembre 1876).

1996. È inammissibile il ricorso al Re contro le decisioni ministeriali che dichiarano non potersi assumere a carico dello Stato la rettificazione e sistemazione di tratti di strade provinciali già aperti o in esercizio prima della emanazione della legge che le dichiara di serie.

Codesta legge mirò soltanto a procurare la strada dove mancava od a farla compiere dove la costruzione ne era intrapresa, ma non già ad aprire una strada nuova dove ve n'era una, nè a migliorare le esistenti.

Se l'elenco compreso nell'articolo 4 della legge 27 giugno 1869 non si presenta compilato con uniforme sistema per quanto concerne la designazione delle strade in esso comprese, non ne consegue che pei diversi numeri di esso siasi dato una diversa estensione al concetto della legge.

Quanto di vago o di indeterminato si incontra nella enumerazione delle strade resta precisato dall'articolo 11 della legge medesima: e gli studi fatti dalla Commissione incaricata di riferire alla Camera dei deputati ed i quadri annessi al suo rapporto debbono essere tenuti in conto nell'interpretare la legge (Parere del Consiglio di Stato 10 gennaio 1879; Consiglio provinciale di Ascoli; *Foro* III, 65).

1997. La tassa del tre per cento, di cui è parola nel decreto 15 aprile 1852, per la costruzione delle strade interprovinciali di Sicilia non era consortile fra le provincie siciliane.

Allo Stato quindi compete l'azione di indebito contro quelle provincie che abbiano riscosso più di quanto era stato loro assegnato sul 3 p. cento (Sentenza della Corte d'Appello di Messina 21 maggio 1883; Provincia di Messina c. Finanze; *Foro* Mess. III, 83).

1998. È funzione propria ed esclusiva del magistrato ordinario, rimossa ogni ingerenza dell'autorità amministrativa, il determinare se ad una provincia, cui per errore fu consegnato un tratto di strada appartenente ad altra provincia, compete il diritto di essere rimborsata delle spese di manutenzione di detta strada costruita dalla amministrazione delle bonifiche come ausiliaria del bonificamento di una contrada in conformità del regio decreto napoletano dell'11 maggio 1855.

Il giudizio sulla materia demandata a tribunali speciali in virtù di legge ora abrogata, si deve devolvere alla giurisdizione ordinaria.

Le strade come cose di uso pubblico, non possono annoverarsi tra i beni patrimoniali nè dei Comuni, nè delle Provincie (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 3 febbraio 1882; Provincia di Napoli c. Provincia di Terra di Lavoro e Comune di Caserta; *Corte S. Roma* 1882, 194).

1999. Appartenendo ai Consigli provinciali il determinare regolamenti pel buon governo delle strade provinciali, al Prefetto, come presidente della Deputazione, spetta di conoscere delle contravvenzioni ai detti regolamenti.

Non vien meno questa competenza pel fatto che la strada sia, per convenzione speciale, amministrata da un Comune, essendochè non vien meno per questo fatto la qualifica di strada provinciale (*La Legge* 149, X, Cons. di Stato, 31 marzo 1870; Quesito del Ministero dei lavori pubblici).

§ 4. STRADE COMUNALI.

SOMMARIO.

a) Caratteri e condizioni, ecc. Classificazione.

- 2000, 2001 e 2011. Strada: non ha i caratteri per essere iscritta fra quelle comunali, se per l'avanti fu sistemata e mantenuta dai proprietari vicinali; applicazione della lettera A dell'art. 16 della legge sui lavori pubblici.
2002. Che cosa s'intende per centro nei Comuni composti di frazioni o casolari.

2003. Questioni insorte fra più Comuni circa il mantenimento o lo scampionamento di vie o tronchi di vie comunali: competenza amministrativa.
2004. Strade pubbliche: non sono suscettive di proprietà, quantunque il lor suolo sia di proprietà del Comune; non vale che un Comune iscriva fra le sue strade una strada che non gli appartenga.
- 2005 e 2006. Strada provinciale che passa comunale: necessità che siano osservate le forme stabilite dall'art. 15 della legge sui lavori pubblici; contratti stipulati pel suo maantenimento; vanno a carico del Comune.
2007. Comuni: non possono rifiutarsi di provvedere al servizio delle strade scorrenti nel rispettivo territorio; questa regola si applica anche alle strade escluse dal novero di quelle provinciali.
2008. Strade comunali che passano provinciali: sono a carico della Provincia dalla data del decreto reale.
2009. Passaggio di una strada comunale nel novero di quelle provinciali: non fa cessare i diritti di pedaggio.
2010. Ricorso contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa circa la classificazione delle strade comunali: termine; respinto il ricorso non si può più ricorrere se non sopraggiungono nuove circostanze.
- 2011 e 2000. Classificazione fatta dal perito: non basta ad attribuire ad una strada carattere di comunale.
2012. Aggiunte da farsi all'elenco delle strade comunali: competenza.
2013. Via o vicolo comunale: autorità politica; soppressione con provvedimento d'urgenza; strade non comprese nell'elenco, ecc.
2014. Consiglio comunale: può togliere una strada dall'elenco delle strade comunali e passarla in quello delle strade vicinali, sebbene prima fosse stata deliberata in massima la sua sistemazione.
2015. Condizioni per togliere una strada dall'elenco di quelle comunali: strada che abbia perduto il carattere di comunale.

*b) Costruzione, ricostruzione, sistemazione, manutenzione
e riparazione
delle strade comunali.*

2016. Strade comunali: sono a carico di quel Comune di cui percorrono il territorio.
2017. Sussidio governativo per la esecuzione di strade comunali: non può essere adoperato in altro uso.
2018. Domande di sussidii per opere stradali: pareri richiesti; piani d'arte.
2019. Controversie che riflettono le quote di concorso nelle spese di costruzione delle strade comunali: competenza.
2020. Comune che delibera un concorso per una strada alla condizione che pure tutti i Comuni interessati vi concorressero: condizione non avveratasi; diritto.
2021. Concorso per una strada di un Comune con altri Comuni per più anni in date quote: obbligo in esso di continuarvi, quantunque non siasi formato consorzio volontario, ecc.

2022. Obbligo dei Comuni di provvedere alla costruzione delle pubbliche vie: interesse pubblico; classificazione; competenza amministrativa; azione *de negotiis gestis*; affari patrimoniali; servizi pubblici.
2023. Rimborso di spese di costruzione: vantaggio di altro Comune; competenza giudiziaria; ammontare del rimborso; competenza amministrativa.
2024. Non esistenza del progetto approvato per una strada comunale: Giunta provinciale amministrativa; può fare eliminare dal bilancio il fondo stanziato, ove il Comune ecceda il limite della sovrainposta, ecc.
2025. Amministratori del Comune: rilascio di mandati di pagamento a favore dell'impresa costruttrice di strade comunali per somme già liquidate regolarmente; non responsabilità.
2026. Deliberazione comunale: variazioni del tracciato di una strada; Sottoprefetto; competenza.
2027. Cambiamenti di classificazione e progetti di apertura e ricostruzione delle strade comunali: occorre il parere del Genio civile.
2028. Manutenzione delle strade comunali: comandate; inamissibilità.
2029. Manutenzione di strada comunale fino alla finale collaudazione da eseguirsi dopo un anno dal restauro: appaltatore; obbligo di continuarla anche se la detta collaudazione venga protratta; trascuranza dell'appaltatore; indennità.
- 2030 e 2031. Mantenimento delle traverse delle strade nazionali o provinciali nell'abitato dei Comuni: indennità da darsi a questi; come dev'esser regolata, ecc.; non diritto a compensi straordinari, oltre quelli indicati dalla legge.
2032. Progetti di lavori a strade comunali che riguardano solo la loro conservazione: non sono sottoposti all'approvazione dell'Autorità tutoria; lo sono quelli che riguardano la prima apertura, la sistemazione o la rifazione totale delle strade.
2033. Decisione dell'Autorità tutoria, che obbliga un Comune alla manutenzione di una strada: non ne pregiudica il diritto di provare in giudizio che la strada non gli appartiene.
2034. Opera proposta non limitata alla semplice manutenzione di una strada comunale: l'Autorità tutoria non può starziane d'ufficio la spesa.
2035. I Comuni non possono opporsi alla sistemazione e manutenzione delle strade comunali: Autorità tutoria; stanziamento d'ufficio di una somma per fondo preparatorio alla riattazione di una strada ridotta in uno stato impraticabile.
2036. Comuni: non hanno diritto a compenso da parte della Provincia per le maggiori spese di manutenzione di strade comunali, quando, a causa dei lavori di riattamento, vengono ad essere intercettate quelle provinciali.
2037. Manutenzione delle strade comunali: omissione; danni; responsabilità del Comune; competenza giudiziaria.
2038. Riparazione delle vie comunali e vicinali: la legge sui lavori pubblici ne prescrive le opere e le spese utili agli utenti.
2039. L'Amministrazione non può obbligare il Comune al riattamento di una strada, di cui non sia dimostrata la qualità di comunale.
2040. Spese per le riparazioni delle strade comunali: sono obbligati a concorrervi solo coloro che hanno domicilio o proprietà nel Comune o vi esercitano un traffico.